

INTERVENTI ED APPROFONDIMENTI

I diritti processuali nell'UE : le indagini difensive all'estero

- di Roberto Giovane di
Girasole

Brexit (1): le recenti sentenze della Corte e del Tribunale sull'interpretazione dell'articolo 50 TUE aprono nuovi scenari negoziali

- di Carlo Forte

Brexit (2): Il futuro dei servizi legali per l'esercizio della professione forense contenuti nell'accordo transitorio

- di Carlo Forte

La collaborazione tra il CNF e la ELF per i progetti europei di formazione: TRAFUNDIT e TRALVI

- di Giovanna Franzese

Abuso di diritto e violazione del divieto sugli aiuti di Stato nell'utilizzo del Tax Ruling nella UE

- di Stefania Lotito
Fedele

ATTIVITA DELL'UNIONE EUROPEA

- CAUSA C-308/17

Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2018 - Regolamento «Bruxelles I bis»

- CAUSA T-458/17

Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 novembre 2018 – Brexit – domanda cittadini britannici irricevibile

- CAUSA C-675/17

Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2018 – Libera circolazione lavoratori - riconoscimento titoli universitari

- CAUSA C-621/18

Comunicato Stampa n. 191/2018 – Sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2018 – Brexit – recesso Unione europea

- REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 del 14 novembre 2018

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

- REGOLAMENTO (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

- REGOLAMENTO (UE) 2018/1807 del 14 novembre 2018

Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

- DIRETTIVA (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

ATTIVITA DEL CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei)

Relazione sulla Plenaria del CCBE. Il 29 novembre 2018 si è tenuta a Lille la Riunione Plenaria del CCBE. Per il CNF hanno partecipato membri della Delegazione Aldo Bulgarelli, Carlo Forte, Deosdedio Litterio, Marco Vianello, Francesca Sorbi, Carla Secchieri – a cura di Carlo Forte

Relazioni Riunioni del CCBE del 7, 14, 24 e 28 novembre 2018 e calendario futuro

- Comitato Private Law – a cura di Enrica Senini
- Comitato International Legal services - a cura di Carlo Forte
- Comitato Criminal Law – a cura di Roberto Giovane di Girasole
- Information Officers meeting – a cura di Carlo Forte
- Comitato Human Rights – a cura di Giovanna Franzese e Francesca Sorbi
- Surveillance Working group – a cura di Beatrice De Falco
- Comitato Brexit – a cura di Carlo Forte
- Comitato Future – a cura di Aldo Bulgarelli
- Comitato IT Law – a cura di Marco Vianello
- Riunione informale ELF – a cura di Carlo Forte e Francesca Sorbi
- Comitato Access to Justice – a cura di Massimo Audisio
- Comitato Towards a Model Code of Conduct – a cura di Carla Secchieri
- Comitato AML – a cura di – a cura di Carla Secchieri
- Comitato Deontology – a cura di Marco Vianello
- European Convention Working Group – a cura di Francesca Sorbi

I Diritti processuali nell'UE: la necessità di inserire le indagini difensive all'estero nella nuova roadmap 2019/2024.

Avv. Roberto Giovane di Girasole

Nell'ottica, che appare ormai ineludibile, della creazione di uno spazio unico di giustizia nel settore penale, il tema della previsione di una legislazione sulle indagini difensive a livello europeo assume particolare valenza, se si intende dare effettività ai principi del giusto processo e della parità delle armi tra accusa e difesa, previsti dalla Costituzione italiana, dalla Cedu e dalla Carta dei diritti fondamentali UE.

In Italia, come è noto, le indagini difensive sono previste dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397. Gli avvocati possono, ad esempio, avere colloqui con persone informate di circostanze utili alla difesa, anche al fine di valutarne l'attendibilità; ricevere dichiarazioni scritte; assumere dichiarazioni nella forma previste dall'art. 391 ter c.p.p., da depositare nel fascicolo della difesa; richiedere l'esibizione di documenti. Pur non essendo l'attuale disciplina priva di criticità, in quanto il potere di indagine, basato sul consenso del soggetto destinatario dell'attività difensiva, ha come conseguente unica possibilità per gli avvocati, in caso di rifiuto di rispondere alle domande, quella di rivolgersi all'ufficio di Procura oppure al Giudice, per ottenere l'espletamento, a cura di questi ultimi, delle attività di acquisizione di informazioni (con l'evidente nocimento di dover "scoprire le carte", in contrasto con il principio di parità tra accusa e difesa), l'esperienza italiana costituisce un'importante affermazione positiva del principio del "difendersi provando".

La Corte di Cassazione però, con un unico e discusso precedente di una decina di anni fa, ha stabilito che non sono ammissibili le indagini difensive condotte all'estero, dovendosi fare riferimento alla disciplina delle rogatorie internazionali.

Attualmente l'art. 1, comma 3, della Direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale, stabilisce che: *"L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale"*.

Inoltre, il regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), all'articolo 41, rubricato *"Portata dei diritti degli indagati e degli imputati"*, al comma 3 recita: *"Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l'indagato, l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell'EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l'audizione di periti e l'escussione di testimoni, nonché di chiedere che l'EPPO ottenga tali misure per conto della difesa"*.

È chiaro che queste disposizioni, pur rappresentando un importante punto di partenza in materia, non sono soddisfacenti. L'art. 41 co. 3 reg. Eppo, nel prevedere il diritto dell'imputato di richiedere alla Procura europea l'escussione di un testimone, ha come contraltare per la difesa l'effetto pregiudizievole degli eventuali esiti negativi della prova richiesta. Anche la disciplina di recepimento della Direttiva relativa all'ordine europeo di indagine (d. Lgs. 108/2017), deludendo le aspettative, continua a prevedere che il difensore debba rivolgersi al Pubblico Ministero oppure al Giudice. In questo contesto si inserisce la nostra proposta, avanzata ed accolta in seno al comitato di diritto penale del CCBE, di lavorare per predisporre uno schema di disciplina della materia delle indagini difensive, da inserire nel prossimo documento del CCBE in vista dell'adozione della nuova *roadmap* dei diritti processuali nella UE per il periodo 2019/2024. Accogliendo la proposta italiana e con il contributo della nostra delegazione è stato predisposto un questionario, per verificare l'eventuale esistenza di leggi sulle indagini difensive in altri Paesi UE. Le risposte fino ad ora date (escludendo il Regno Unito) pur non evidenziando l'esistenza di legislazioni specifiche in materia, confermano

l'importanza per gli Avvocati di avere un quadro normativo di riferimento a livello europeo, considerato che, sia pure nell'ambito delle diverse tradizioni giuridiche, dai riscontri pervenuti si evince la possibilità per gli avvocati, spesso derivante dalla prassi, di avere colloqui preliminari con i possibili testimoni, al fine di saggiarne la conoscenza di circostanze utili alla difesa e l'attendibilità. Le attività di ricerca di prove utili alla difesa, ovviamente, devono essere svolte con l'obbligo di non esercitare pressioni indebite sui soggetti contattati, spesso in assenza però di regole certe, che disciplinino l'assunzione di informazioni da parte degli avvocati. Tale situazione espone ad evidenti rischi il difensore, chiamato ad operare in una "zona grigia", non potendo far altro, nella maggior parte dei casi, in assenza di una legislazione come quella italiana, che chiedere al Pubblico Ministero, oppure al giudice, di escutere il testimone stesso.

Queste prassi, largamente insoddisfacenti, costituiscono, tuttavia, una base di riflessione comune (anche l'agenda/roadmap 2020 predisposta dall'ECBA - European Criminal Bar Association- al punto numero 4 evidenzia il problema della raccolta delle prove da parte della difesa) sulla quale cominciare un percorso che porti all'adozione di regole comuni su di un tema centrale del sistema processuale di tipo accusatorio, nell'ambito dello spazio penale europeo.

Nei prossimi mesi non sarà possibile mettere in campo ulteriori misure di ampio respiro, considerato che nella primavera del prossimo anno ci saranno le elezioni europee e che, nell'autunno 2019, è attesa la nomina del nuovo Collegio della Commissione europea e, quindi, del nuovo commissario alla Giustizia. Il prossimo periodo di "pausa istituzionale", tuttavia, potrà essere utilizzato per mettere allo studio nuove iniziative dirette all'ulteriore accrescimento dei diritti processuali, dopo le direttive adottate in attuazione della *Roadmap* adottata dal Consiglio il 30 novembre 2019. Mi riferisco alle Direttive sul diritto ad un interprete e alla traduzione nei procedimenti penali; sul diritto di informazione nei procedimenti penali, sul diritto di accesso ad un avvocato nei procedimenti penali e nei procedimenti in cui vi è esecuzione di un mandato di arresto europeo; sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; sulle garanzie procedurali per i minori indagati; sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei singoli stati membri.

Appare necessario, quindi, intraprendere un'azione incisiva, tesa a sollecitare il nuovo Parlamento europeo e la nuova Commissione affinché introducano regole comuni per lo svolgimento delle indagini difensive nell'Unione Europea.

Brexit (1): le recenti sentenze del Tribunale e della Corte sull'interpretazione dell'articolo 50 TUE aprono nuovi scenari relativi alla revoca della decisione di ritiro da parte del Regno Unito

Prof. Avv. Carlo Forte

La fatidica data del 29 marzo 2019 si avvicina, ma il quadro di come sarà gestita la Brexit ancora non è chiaro. È noto che un accordo transitorio è stato sottoscritto dal governo del Regno Unito (RU), da una parte, e dal Consiglio Europeo, a nome dell'Unione Europea (UE) e dai 27 Stati Membri, dall'altra. Ciononostante, non sembra che il Parlamento britannico sia intenzionato a ratificare tale accordo, con il rischio di un'uscita del RU senza accordo. Se, dunque, in via generale si può affermare che sono almeno due gli scenari possibili nell'immediato futuro (accordo transitorio, ovvero non accordo), gli scenari politici possono ancora riservare sorprese, aperte anche dalla possibilità per il Regno Unito di ritirare l'uscita dalla Unione e ciò anche in virtù della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 10 dicembre 2018 (causa C-621/18), pubblicata su questo numero del bollettino insieme alla quasi contemporanea sentenza del Tribunale del 26 novembre 2018 nella causa T-458/17, promossa da alcuni cittadini britannici (tra cui il signor Harry Shindler, residente in Italia) contro la decisione del Consiglio dell'UE di aprire i negoziati con il RU per la Brexit. In riferimento a quest'ultima sentenza promossa dai cittadini UK residenti in Stati membri diversi, il Tribunale ha dichiarato la causa irricevibile, essenzialmente per carenza di legittimazione e perché la decisione del Consiglio è un atto propedeutico, che ha come effetti solo l'autorizzare la Commissione ad aprire il negoziato.

Seppur con esito scontato, il Tribunale ha evidenziato come gli argomenti dei cittadini europei fossero almeno degni di analisi sia pure nel quadro della mera ricevibilità. Essi hanno sostenuto che la loro legittimazione ad agire discende dal fatto che in quanto cittadini del RU e dell'UE residenti da più di 15 anni in uno Stato membro diverso da quello di origine, siano stati privati, in forza di una norma interna del RU, del diritto di voto al referendum del 23 giugno 2016 e in occasione delle elezioni generali del 7 maggio 2015 che hanno portato alla designazione dei parlamentari che hanno «confermato» il referendum mediante l'adozione della legge del 2017 sull'Unione europea (notifica di recesso). In altri termini, i ricorrenti hanno attaccato l'accettazione implicita del procedimento di recesso da parte del Consiglio senza considerare che la norma interna che non gli ha consentito di votare implicasse una violazione dei loro diritti di cittadini dell'Unione, tra cui il diritto di voto alle elezioni europee e comunali (NDR: in questo caso si trattava tuttavia di referendum e di elezioni del Parlamento), il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, la loro libertà di circolare, soggiornare e lavorare, il loro diritto di proprietà e i loro diritti alle prestazioni sociali, la difesa dei principi democratici e della tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale si sofferma in primo luogo sull'analisi della ineluttabilità della decisione in forza del combinato disposto dell'articolo 50 TUE e dell'articolo 218, paragrafo 3 del TFUE. Quest'ultima norma, richiamata espressamente dalla prima, si limita a definire la procedura dell'apertura di un negoziato internazionale, che è autorizzata con decisione del Consiglio. Ma la disposizione centrale è naturalmente l'articolo 50 TUE che prevede che:

«1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine».

Il Tribunale conclude, dunque, che la decisione adottata dal Consiglio in forza dell'articolo 288 TFUE produce effetti giuridici nei rapporti tra l'Unione e i suoi Stati membri nonché tra le istituzioni dell'Unione (richiamando costante giurisprudenza), escludendo che essa possa produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

Tuttavia, il Tribunale coglie l'occasione di interpretare l'articolo 50 TUE, cosa sinora mai fatta sinora. In primo luogo, si afferma che va distinta la decisione del Consiglio di autorizzare l'avvio dei negoziati (articolo 50, paragrafo 2, TUE) da quella del RU di recedere dall'Unione (articolo 50, paragrafo 1, TUE) e dall'atto di notifica del RU del 29 marzo 2017, evidenziando come solo quest'ultimo atto (la notifica, dunque) avvii la procedura di recesso innescando il termine di 2 anni, scaduti i quali, in mancanza di accordo sul recesso, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato membro interessato ed ai loro cittadini. Tuttavia, il Tribunale specifica che tale ineluttabilità possa essere rinviata solo se *'...il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine'* (Articolo 50, par. 3, TUE). Se al punto punto 56 e 57 dei motivi il Tribunale conferma che la possibilità per uno Stato membro di recedere dall'Unione poggia su una decisione unilaterale adottata conformemente alle proprie norme costituzionali, non è chiara l'interpretazione del 3° paragrafo dell'articolo 50 TUE, perché se è acquisito che l'atto unilaterale sia revocabile dal singolo Stato membro notificante, quest'ultima disposizione da un lato conferma che la possibilità di recedere dall'Unione senza autorizzazione da parte delle istituzioni dell'UE, dall'altra, sembra affermare che il recesso comporti un procedimento che, coinvolgendo l'UE ed i suoi Stati membri, acquisti una natura di atto negoziale, il cui effetto in caso di non accordo sia differibile solo con una decisione di tutte le parti in causa.

Ad ogni modo, il Tribunale conclude che la decisione impugnata non modifica la situazione giuridica dei ricorrenti, non creando dunque alcun presupposto di legittimazione, e che l'eventuale accoglimento e, quindi, annullamento della stessa non inciderebbe sui diritti specifici che i ricorrenti ritengono essere stati violati dalla Brexit.

In ultimo, è interessante lo spunto relativo all'argomento dei ricorrenti che rilevano che il loro ricorso sia l'unico rimedio giurisdizionale effettivo dinanzi al giudice dell'Unione prima dell'ineluttabile perdita della loro qualità di cittadini dell'Unione, che avverrà il 29 marzo 2019, in forza della decisione impugnata. Il Tribunale ribadisce che l'eventuale perdita della qualità di cittadini dell'Unione da parte dei cittadini del RU non è legata alla decisione impugnata, la quale, nei confronti dei ricorrenti, rappresenta solo un atto preparatorio, aprendo la possibilità implicita ad un ricorso contro un atto finale, come ad esempio la decisione con cui il Consiglio ha approvato l'accordo transitorio (novembre 2018). In tal senso, non è da escludere che altri ricorsi possano essere introdotti nelle prossime settimane.

Venendo alla sentenza del 10 dicembre 2018 nella causa C-621/18, va rilevato che anche in questo caso la Corte si esprime in modo inequivocabile sulla natura unilaterale del recesso, evidenziando come il RU sia libero di revocare unilateralmente la notifica della propria intenzione di recedere dall'Unione europea.

La causa è stata promossa il 19 dicembre 2017 da parte di alcuni parlamentari europei, del RU e della Scozia dinanzi alla Court of Session (ovvero, la Corte Suprema civile) per accertare appunto la natura unilaterale della revoca della decisione dell'uscita dalla UE da parte del RU. Il 3 ottobre 2018 la Suprema Corte ha sottoposto la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE, specificando che l'interpretazione potrebbe essere funzionale ai diversi scenari che la Camera dei Comuni potrà valutare. Come si diceva sopra, gli scenari sono almeno due, ovvero il recesso dall'Unione senza accordo, ed il recesso dall'Unione con un accordo; in più, l'interpretazione della Corte potrebbe determinare un terzo scenario che contempla la revoca della notifica.

Su richiesta della Court of Session, la causa è stata trattata dalla Corte in urgenza che, in seduta plenaria, ha dichiarato che quando uno Stato membro ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, tale Stato membro è libero di revocare unilateralmente detta notifica finché non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra l'Unione e lo Stato membro interessato o, in mancanza di un simile accordo, finché non sia scaduto il termine di due anni dalla notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea, eventualmente prorogato. La Corte ha precisato che la revoca dev'essere decisa all'esito di un processo democratico nel rispetto delle norme costituzionali nazionali. Essa deve essere univoca e incondizionata, e comunicata per iscritto al Consiglio europeo e deve confermare l'appartenenza dello Stato membro in questione all'Unione europea a termini invariati quanto al suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso. Dunque, a differenza del rinvio del termine ex articolo 50, 3° paragrafo, TUE – che prevede che, in assenza di accordo di recesso, esso è soggetto all'approvazione dello Stato membro uscente e del Consiglio dell'UE – la Corte rileva che in realtà l'articolo 50 TUE non affronta in maniera esplicita questa problematica (non la vieta né l'autorizza espressamente) ma, posto che esso prevede il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall'Unione e, contestualmente, disciplina la relativa procedura, il carattere sovrano del diritto di recesso appartiene allo Stato membro interessato. La Corte specifica che tale diritto è esercitabile finché non sia entrato in vigore un accordo di recesso o, in mancanza, finché non sia scaduto il termine di due anni, ed anche sino all'eventuale ulteriore termine deciso eventualmente ex articolo 50, 3° paragrafo, TUE.

Va rilevato come sia il Consiglio che la Commissione si erano espressi in linea con quanto previsto per la proroga del termine, ovvero suggerendo un'interpretazione analoga della parte specifica dell'articolo 50, 3° paragrafo, TUE, contemplando che il diritto di revoca fosse soggetto all'approvazione da parte del Consiglio europeo, con voto all'unanimità. In proposito, la Corte ha rilevato che una tale interpretazione renderebbe il diritto sovrano del singolo Stato 'condizionato'; inoltre, si creerebbe la possibilità che il Consiglio, con un voto sull'articolo 50 TUE, possa prevedere l'uscita forzata di uno Stato membro, contrariamente allo spirito dei Trattati.

A questo punto, dopo due anni di duro negoziato, nonostante le notevoli risorse impegnate nella

Brexit, si apre la possibilità che le Autorità del RU possano revocare la notifica Brexit anche alla vigilia dello scadere dei due anni, a condizione della non ratifica dell'accordo concluso nel novembre scorso. A tal proposito, va evidenziato che in realtà un accordo (transitorio) è stato comunque raggiunto dal RU e dal Consiglio dell'UE, ma lo stesso non è stato ancora ratificato, in particolare dal RU.

E' chiaro che l'interpretazione della Corte apre un nuovo scenario relativo alla Brexit (il terzo, come si diceva sopra); è altrettanto chiaro che la valutazione della Corte ha solide radici nell'ambito del diritto internazionale dei trattati e, nel contempo, del diritto dell'UE. Ci si chiede, tuttavia, se una tale interpretazione non apra ad un possibile utilizzo strumentale del recesso (non tanto da parte del RU), prefigurando eventualmente un abuso di diritto, che potrebbe essere oggetto di ulteriore verifica da parte della stessa Corte.

Brexit (2): Il futuro dei servizi legali per l'esercizio della professione forense contenuti nell'accordo transitorio

Prof. Avv. Carlo Forte

Se, come evidenziato nell'articolo che analizza i diversi scenari ancora possibili per la Brexit, vi sono almeno tre soluzioni possibili per la conclusione della Brexit, è bene cominciare ad riflettere sui possibili effetti sulla professione di avvocato e sui servizi legali in generale dell'uscita del Regno Unito (RU) dall'Unione.

In caso di revoca, gli effetti sono chiari: alcun cambiamento si verificherebbe in virtù della non variazione dello status del RU come Stato membro (si veda la sentenza della Corte del 10 dicembre 2018 nella causa C-621/18).

In caso di non accordo, gli scenari sono complessi ed indefiniti, perché facendo venire meno l'applicazione del diritto della UE, si creerebbe un vuoto legislativo che comporterebbe l'opportunità di valutare la conclusione di accordi bilaterali ad uno con accordi quadro, nell'ambito degli accordi internazionali relativi alle diverse materie.

In riferimento all'accordo di recesso, il quadro negoziale è sufficientemente chiarito per quanto riguarda il periodo transitorio e il Consiglio Nazionale Forense, ha partecipato alla definizione dello stesso partecipando attivamente con il CCBE a definire la posizione delle Avvocature europee, trasmessa alla Commissione europea e, in gran parte, recepita nel testo del detto accordo. Incerto è invece lo scenario relativo alle relazioni future tra UE e RU, che potrebbero regolare anche le questioni relative all'esercizio della professione di avvocato.

L'Accordo di transizione, stabilendo i termini dell'uscita del Regno Unito dall'UE è un accordo di massima tra i gruppi di negoziatori del Regno Unito e dell'UE sul testo giuridico completo. Questo testo rivede la versione precedente del progetto di accordo transitorio di ritiro, pubblicato a febbraio 2018. Comprende 185 articoli, 3 protocolli (relativi a Gibilterra, Irlanda e Cipro) e una serie di allegati. È incluso anche un ulteriore documento che espone un profilo della Dichiarazione politica sulle relazioni future.

Il progetto di accordo transitorio copre tutti gli elementi del ritiro del Regno Unito dall'UE: diritti dei cittadini, regolamento finanziario, periodo di transizione, *governance*, protocolli sull'Irlanda, Gibilterra e Cipro, nonché una serie di altri problemi, come il riconoscimento delle qualifiche professionali.

In materia doganale e di libera circolazione delle persone, i negoziatori dell'UE e del RU hanno concordato come evitare un confine difficile tra Irlanda e Irlanda del Nord. Entrambi gli Stati faranno del loro meglio per concludere un accordo futuro prima della fine del periodo di transizione, ovvero entro il 1° luglio 2020. In caso contrario, l'UE e il Regno Unito potrebbero estendere congiuntamente il periodo transitorio di uno o due anni. In alternativa, a partire dal gennaio 2021, si applicherebbe la soluzione di backstop per Irlanda e Irlanda del Nord, soggetta a un meccanismo di revisione congiunta. La soluzione di questo tipo significa che sarà istituito un unico territorio doganale UE-

Regno Unito, che si applicherà dalla fine del periodo di transizione fino al momento in cui un accordo successivo diventerà applicabile. Il territorio doganale unico copre tutti i prodotti, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La creazione del territorio doganale unico comprende gli impegni di pari livello e gli adeguati meccanismi di applicazione per garantire una concorrenza leale tra l'UE e il Regno Unito.

Secondo entrambe le parti, il progetto di accordo transitorio sarà soggetto a un'ulteriore revisione tecnica. Ciò potrebbe significare che la terminologia legale e i numeri degli articoli potrebbero essere rivisti. Il governo del Regno Unito ha comunque approvato il testo, anche se diversi ministri non erano d'accordo (ed alcuni hanno presentato le proprie dimissioni). Ma il Parlamento del RU non si è ancora espresso su richiesta esplicita del Primo Ministro, Signora May, che ha preferito il rinvio del dibattito temendo un esito negativo.

Venendo nello specifico alle disposizioni sui servizi legali, esse riguardano il riconoscimento dei titoli di studio, l'accesso alla professione e la rappresentanza dinanzi la Corte di Giustizia UE. In relazione ai primi due punti, le relative disposizioni che erano già incluse nella versione precedente del progetto di accordo transitorio (nei precedenti articoli 25 e 26 del draft agreement) sono rimaste in gran parte inalterate e sono incluse nel testo come articoli 27 e 28. Qui di seguito si fornisce una traduzione informale di tali disposizioni:

"Articolo 27 - Qualifiche professionali riconosciute:

1. Il riconoscimento, prima della fine del periodo transitorio, delle qualifiche professionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cittadini dell'Unione o I cittadini del Regno Unito e i loro familiari, dallo Stato ospitante o dallo Stato di lavoro, mantengono i loro effetti nello Stato rispettivo, compreso il diritto di esercitare la professione alle stesse condizioni dei propri cittadini, se tale riconoscimento è stato effettuato conformemente una delle seguenti disposizioni:

2. a) Titolo III della direttiva 2005/36 / CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nel contesto dell'esercizio della libertà di stabilimento, a prescindere dal fatto che tale riconoscimento rientri nel sistema generale di riconoscimento delle prove di formazione, il sistema per il riconoscimento dell'esperienza professionale o del sistema di riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

3. b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato di lavoro; "

Tali disposizioni sono in linea con la posizione espressa dal CNF e dal CCBE nel settembre 2017 e comunicate alla Commissione europea. Esse garantiscono i cd 'grandfather rights' (diritti di coloro che si sono integrati con la professione nel paese ospitante prima della Brexit) o che hanno acquisito il titolo del paese ospitante in conformità con la direttiva sulle qualifiche professionali (articoli 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE), mentre i diritti di coloro che esercitano con il loro titolo di appartenenza nazionale (in conformità con l'articolo 3 della direttiva 98/5) non sono ricompresi nella norma.

"Articolo 28 - Procedure in corso per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Articolo 4, articolo 4 quinquies, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, l'articolo 4 septies e il titolo III della direttiva 2005/36 / CE, l'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 98/5 / CE, L'articolo 14 della direttiva 2006/43 / CE e la direttiva 74/556 / CEE si applicano all'esame da parte di un'autorità competente dello Stato ospitante o dello Stato di lavoro di qualsiasi domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali introdotta prima della fine del periodo di transizione da parte dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito e in merito alla decisione relativa a tali domande."

La disposizione prevede che se il riconoscimento delle qualifiche professionali è stato richiesto prima della fine del periodo di transizione, la domanda sarà trattata a livello nazionale in conformità con le norme UE applicabili al momento della presentazione della domanda. Ciò è anche conforme alla posizione CCBE e del CNF del settembre 2017.

"Articolo 91 - Rappresentanza dinanzi alla Corte

1. Fatto salvo l'articolo 88, quando, prima della fine del periodo di transizione, un avvocato autorizzato

a esercitare la professione dinanzi a una giurisdizione del Regno Unito rappresentava o assisteva una parte in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o in relazione a richieste di pronuncia pregiudiziale presentate prima della fine del periodo transitorio, tale avvocato può continuare a rappresentare o assistere tale parte in tale procedimento o in relazione a tali richieste. Tale diritto si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi i procedimenti di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia e i procedimenti dinanzi al Tribunale dopo che una causa è stata rinviata ad essa.

2. Fatto salvo l'articolo 88, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti alla giurisdizione del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 87 e all'articolo 95, paragrafo 3. Gli avvocati autorizzati a esercitare la professione davanti alle corti o ai tribunali del Regno Unito possono anche rappresentare o assistere il Regno Unito nei procedimenti contemplati dall'articolo 90 in cui il Regno Unito ha deciso di intervenire o partecipare.

3. Quando rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti agli organi giurisdizionali del Regno Unito sono trattati sotto tutti gli aspetti come avvocati autorizzati a esercitare davanti ai tribunali degli Stati membri che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. "

Questa posizione non è in linea con la posizione espressa dal CCBE ed approvata dal CNF, in quanto si era sostenuto che *"Gli Avvocati britannici, al momento del ritiro del Regno Unito dall'UE, che hanno già ricevuto un mandato da un cliente e già ha avviato una procedura dinanzi alla Corte di giustizia, non possono continuare ad esercitare ed eseguire il mandato fino alla fine della procedura e automaticamente decadranno dal mandato, e dovranno essere sostituiti da un avvocato autorizzato a esercitare in uno Stato membro dell'UE"*.

In sintesi, questa è l'unica disposizione che risulta essere diversa da quella promossa dalle Avvocature europee; d'altra parte, bisogna ammettere che il testo da ultimo definito, risulta utile a tutelare il principio di accesso alla giustizia e che, tutto sommato, va visto con una certa comprensione.

Restano non definite tutte le questioni di merito, che verranno affrontate nell'accordo che definisce le relazioni future, ma che in realtà riguardano tutti i temi della cooperazione civile (commerciale, diritto di famiglia, diritto successorio, diritto delle assicurazioni, diritto privato comparato, etc.) e della cooperazione penale, oltre alle norme specifiche sull'esercizio della professione. In sostanza, ci si deve preparare ad un ulteriore negoziato, che vedrà le Avvocature europee avere un ruolo fondamentale.

La collaborazione tra il CNF e la ELF per i progetti di formazione : TRAFUNDIT e TRALVI

Avv. Giovanna Franzese

In seguito alla presentazione dei progetti TRALIM II e TRADATA sul bollettino di novembre, prosegue in questo numero l'illustrazione dell'attività che il Consiglio Nazionale Forense svolge in tema di formazione europea.

In particolare, il CNF ha di recente aderito ad un progetto proposto dalla fondazione ELF (Fondazione del Consiglio degli Ordini Forensi europei CCBE) e che ora è al vaglio della Commissione Europea.

Il progetto **TRAFUNDIT** (*Training of lawyers on the protection of fundamental rights threatened by the use of new technologies*) presentato a fine ottobre, in particolare, vuole coniugare in un evento formativo, l'interesse per i diritti fondamentali e le nuove tecnologie.

L'esigenza formativa in tale campo trova la sua origine nella necessità di esplorare l'impatto che l'utilizzo delle nuove tecnologie ha sulla vita quotidiana. Tale utilizzo presenta dei risvolti giuridici sostanziali ed influisce soprattutto sul tema della protezione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Tre sono le tematiche sulla base delle quali il progetto è stato disegnato. Oggetto specifico di studio è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Alla presentazione, in generale, dei principi e dei contenuti della Carta farà seguito l'illustrazione e lo studio della sua applicabilità nella pratica.

Altro tema della formazione riguarderà l'impatto sui diritti fondamentali del fenomeno della sorveglianza elettronica dei cittadini. Particolare rilievo verrà dato al ruolo che gli avvocati possono svolgere a protezione di tali diritti.

Infine, verrà approfondita la questione della protezione degli informatori in relazione all'uso delle nuove tecnologie. Tale ultima tematica risulta di particolare attualità. E' tutt'ora in corso di svolgimento l'iter legislativo ordinario per l'approvazione di una proposta di direttiva della Commissione sulla protezione degli informatori (*COM(2018)218/973471 - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of persons reporting on breaches of Union law*). La formazione si svilupperà, pertanto, avendo riguardo alle indicazioni ed alle eventuali nuove norme dell'UE sul tema.

Questa per grandi linee la proposta che è attualmente al vaglio della Commissione Europea al fine di ottenere il finanziamento.

Il CNF inoltre è coinvolto nello sviluppo di un altro importante progetto formativo, presentato dalla European Lawyers Foundation alla Commissione Europea nell'ambito della richiesta di proposte per prevenire e combattere la violenza di genere.

Su tali tematiche il CNF ha già preso parte al progetto "**TRAVAW** – *training for Lawyers – violence against women*" che ha consentito la formazione specialistica di 258 avvocati europei: L'esperienza si è conclusa nel 2018 con la pubblicazione del ***Manual on the law relating to violence against women***, disponibile sul sito web della ELF attraverso questo [link](#)

La nuova proposta, il progetto **TRALVI** (*Training of lawyers on the law relating to gender violence, violence against children, and e-violence*), rappresenta la prosecuzione della precedente esperienza formativa.

Anche in tal caso, qualora il progetto riceva il finanziamento della Commissione, i seminari saranno organizzati intorno a due assi fondamentali. In particolare, una parte del progetto è riservata alla formazione degli avvocati in relazione nei temi della violenza di genere ed alla violenza che coinvolge i bambini. In tale ambito, in particolare, è stata individuata la possibilità di organizzare una serie di seminari speciali dedicati all'*e-violence*.

Un'altra parte del progetto è invece dedicata allo scambio delle *best practices* e alla cooperazione tra professionisti nel settore legale su questioni relative alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere e la violenza sui bambini.

Seguiremo da vicino l'iter amministrativo che potrebbe portare alla realizzazione pratica di tali importanti progetti formativi. Nel corso del prossimo anno torneremo sul tema, con eventuali dettagli ed informazioni pratiche relativamente all'organizzazione dei seminari formativi.

Abuso di diritto e violazione del divieto sugli aiuti di Stato nell'utilizzo del Tax Ruling nella UE

Avv. Stefania Lotito Fedele

Il *ruling* internazionale si rivolge alle “imprese con attività internazionale” prevedendo la possibilità di sottoscrivere accordi con l'Amministrazione finanziaria per la determinazione pattizia di alcuni elementi di natura reddituale. Nello specifico, l'oggetto degli accordi può riguardare il regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle *royalties* e la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione. Inoltre, essi hanno efficacia vincolante per l'intero periodo di sottoscrizione e per i quattro successivi, salvi sopravvenuti mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti.

Prima di guardare all'applicazione concreta del *ruling* internazionale, appare doveroso un accenno alla sua collocazione sistematica nell'alveo del Diritto Europeo.

Dal 2008 ai nostri giorni, la *tax governance* ha cercato di stimolare un avvicinamento, più che una armonizzazione, fra le politiche fiscali degli Stati membri al fine di far fronte alla rapida evoluzione degli eventi succedutisi alla crisi finanziaria e alla mancanza di una unanimità necessaria per la creazione delle Direttive.

Difatti, l'ultima decade è testimone dell'inclinazione dell'UE verso la coordinazione, soft e flessibile, soprattutto in un'area delle politiche degli Stati membri che è generalmente esclusiva ed escludente, quale la tassazione diretta. Le ragioni che portano a questa modalità di *governance* sono piuttosto chiare e includono la crisi finanziaria del 2008, la mancanza di un appoggio unanime per l'approvazione della primaria comunitaria, l'opposizione degli Stati membri al trasferimento delle competenze all'UE, la diminuzione delle risorse pubbliche nazionali e la perdita della capacità di protezione delle basi imponibili nazionali.

Così, l'integrazione coordinata tra Stati e Unione Europea è la diretta conseguenza della constatazione che per preservare la propria autonomia d'azione necessita una cooperazione, in quanto ogni singolo Stato può effettivamente salvaguardare il proprio interesse fiscale e la riscossione dei tributi solo se lo fa in coordinamento con gli altri.

Il 18 marzo 2015 veniva pubblicata la Comunicazione della Commissione Europea sulla trasparenza fiscale per combattere le problematiche dell'evasione e dell'elusione fiscale, attraverso cui venivano peraltro riassunti i principi di *tax governance* che ispirano l'Unione Europea. Nello specifico, tra le proposte del c.d. pacchetto trasparenza una di esse riguarda proprio il *ruling* fiscale: la proposta è che gli Stati membri - affinché i *ruling* stessi non siano adoperati per trasferire artificiosamente gli utili in luoghi in cui l'imposizione sia bassa o del tutto

inesistente - si scambiano periodicamente e automaticamente le informazioni sui *ruling* fiscali transfrontalieri, prevedendo altresì la possibilità di ampliare, su richiesta, tali informazioni.

Dal 2013, ai fini di un corretto utilizzo degli accordi, la DG Concorrenza della Commissione Europea ha iniziato a indagare sui *ruling* fiscali emessi dagli Stati membri che riguardano determinate società (o gruppi di società). Un numero considerevole di sentenze si riferisce agli accordi di determinazione del prezzo di trasferimento infragruppo all'interno delle società multinazionali. In linea di principio, le disposizioni in materia di prezzi di trasferimento che riflettono un'approssimazione attendibile di un risultato basato sul mercato in linea con il principio dell'armamento dell'OCSE (ossia tra due società appartenenti allo stesso gruppo, l'importo addebitato da una società collegata a un'altra in un trasferimento deve essere lo stesso che se le due società non fossero collegate / indipendenti) non sono problematiche in quanto non costituiscono aiuti di Stato. Il problema sorge per le sentenze concernenti le transazioni infragruppo tra due diversi Stati membri, in cui entrambe le società svolgono attività economiche reali sulle quali sono tassate. Una categoria di sentenze, ad esempio, conferma che una società la cui succursale svolge attività economiche sarà in linea di principio soggetta a imposta nella giurisdizione della filiale (e non della società), luogo in cui entrambe le società svolgono attività economiche reali sulle quali sono tassati.

In alcuni casi, peraltro, i *ruling* fiscali possono fare riferimento alla remunerazione delle società finanziarie che fanno parte di un gruppo multinazionale. L'unica attività posta in essere da tali società di finanziamento è il trasferimento di fondi o diritti di proprietà intellettuale da una società del gruppo ad un'altra facente parte dello stesso gruppo. La Commissione ha riscontrato che, in tali situazioni, può accadere che la società la quale assume il prestito può in genere detrarre l'intero pagamento degli interessi dal suo reddito imponibile, mentre la società di finanziamento del gruppo che riceve il pagamento degli interessi è tassata solo su questo margine, il quale rappresenta solo una frazione dell'interesse complessivo ricevuto su questo prestito. Inoltre, l'indagine di mercato della Commissione ha anche messo in luce l'esistenza di sentenze che approvano detrazioni fiscali per pagamenti o oneri tra società del gruppo, anche laddove tali pagamenti non siano effettivamente effettuati.

A seguito dell'indagine sui *ruling* fiscali nell'UE, la DG Concorrenza ha aperto nove casi (Quattro di questi casi si riferiscono ai *ruling* fiscali emessi dallo Stato di Lussemburgo. Quattro di questi casi hanno a che fare con società multinazionali con sede negli Stati Uniti), al fine di comprendere se i *ruling* fiscali possano o meno costituire degli aiuti di Stato illegali.

In particolare, il caso a cui si fa riferimento è quello dell'Irlanda, in cui lo Stato irlandese ha stipulato degli accordi con particolari soggetti passivi d'imposta, considerati fiscalmente non

residenti, riguardanti la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei redditi alle stabili organizzazioni di tali soggetti.

La Commissione ritiene che – sulla scorta della sentenza *Belgio e Forum 187 c. Commissione* (cause riunite C-182/03 e C-217/03), in cui si richiede, nello specifico al punto 95, di confrontare la misura con il regime fiscale ordinario, fondato sulla differenza tra costi e profitto nell'esercizio dell'attività di profitto in condizioni di libera concorrenza, in modo da verificarne l'effettiva selettività – sarebbe utile predisporre un confronto tra il regime concordato in sede *APA* e il normale regime tributario applicabile. Così, tenendo conto della differenza tra ricavi e costi che un'impresa deve sostenere in condizione di libera concorrenza, è possibile verificare se sussistano o meno potenziali aiuti di Stato illegittimi.

A ben guardare, difatti, un accordo che consenta al contribuente di ridurre la base imponibile ai fini delle imposte su basi meramente negoziali potrebbe rappresentare una distorsione delle regole di libera concorrenza e dunque, come tale, dovrebbe essere considerato un "aiuto di Stato" illegittimo.

Il Commissario alla Concorrenza aveva già dichiarato (in seguito ai risultati ottenuti dall'indagine sopra menzionata) nel 2014 la volontà della Commissione di tracciare un quadro completo delle pratiche di *ruling* nell'Unione, al fine di identificare eventuali fattispecie in cui siano in corso distorsione del mercato europeo attraverso vantaggi fiscali accordati in modo selettivo.

D'altro canto, l'esigenza di uno scambio di informazioni (non solo *intra* ma soprattutto *extra Ue*) è oramai evidente, poiché esso parrebbe l'unico strumento tramite cui evitare che i contribuenti possano compiere operazioni di arbitraggio tra sistemi fiscali differenti, facendo così ricorso ai diversi regimi preferenziali adottati da ogni singolo Stato, in modo da erodere sensibilmente la base imponibile da assoggettare a imposizione.

Per tali motivi, l'Action 5 del progetto *BEPS* prevede che i membri OCSE, in relazione ai predetti istituti e procedure, dovrebbero adottare principi di trasparenza, certezza e prevedibilità, che nel medesimo documento vengono identificati in termini di <<scambio di informazioni obbligatorie>>.

Di particolare interesse in questa sede sono i paragrafi 90, lett. a), e 91, poiché essi stabiliscono rispettivamente i tre pilastri su cui il progetto *BEPS* n. 5 è stato sviluppato, ovvero la crescita di un framework per lo scambio di informazioni in relazione ai *ruling* che consentono un accesso ai c.d. regimi preferenziali. Stabiliscono, peraltro, una serie di situazioni in cui possono verificarsi problematiche di cui al documento *BEPS*, in modo da prevenire l'utilizzo di tali strumenti ab origine: si tratta dei *ruling* per l'accesso a regime di privilegio; degli *APA* unilaterali o altri *ruling* concernenti i prezzi di trasferimento; dei *ruling* per la riduzione delle basi imponibili; dei *ruling* per la definizione delle stabili organizzazioni; dei *ruling* per i soggetti trasparenti correlati; di ogni altro tipo di *ruling* che possa determinare effetti *BEPS*.

Nello specifico, si è previsto che l'autorità competente di uno Stato membro il quale emana un *APA* o un *ruling* transfrontaliero sia tenuta a trasmettere tutte le informazioni previste ad un banca dati "online", la quale è accessibile non solo alla Commissione ma anche agli Stati membri. Qualora, difatti, uno di questi ultimi dovesse avvalersi della piattaforma digitale per l'assunzione di specifiche informazioni, lo Stato stesso sarà tenuto (in quanto obbligato) a trasmettere un pronto riscontro all'autorità che ha fornito le informazioni.

In conclusione, le lacune del sistema fiscale internazionale rendono ancor più problematica la relazione tra aiuti di Stato e *ruling* fiscali laddove si considerino le società con sede negli Stati Uniti. Ad esempio, nei casi di Apple e Amazon, la Commissione ha riferito che parte dei loro profitti UE è stata trasferita (facendo ricorso ai *ruling* fiscali) ad altre società in accomandita semplice che non sono tassate nell'UE, o negli Stati Uniti, luogo in cui la proprietà intellettuale viene principalmente creata e luogo in cui questi fondi possono essere sottoposti a tassazione (ad un tasso superiore rispetto a quello applicato negli Stati membri dell'UE) solo quando vengono "rimpatriati". Il fatto che questi fondi 1) rimangano al di fuori degli Stati Uniti, e 2) siano trasferiti al di fuori della giurisdizione degli Stati membri dell'UE, approfittando di specifici *ruling* fiscali, crea confusione su luogo e sul modo in cui essi devono essere tassati.

Così, mentre la Commissione europea ha concluso che queste pratiche violano la legge sugli aiuti di Stato e dovrebbero essere effettuati rimborsi per correggere la distorsione della concorrenza, il Tesoro statunitense nel suo libro bianco sottolinea che eventuali rimborsi ordinati dalla Commissione potrebbero essere considerati imposte sul reddito straniera che sono credibili contro Tasse USA dovute dalle società negli Stati Uniti.

Indubbiamente, l'approccio della Commissione richiede uno stretto coordinamento con le autorità fiscali sul tipo di *tax ruling* che può essere problematico. Allo stesso tempo, le multinazionali dovrebbero essere ben informate e condurre test frequenti sulle misure fiscali rilevanti per il loro funzionamento per assicurarsi che siano conformi al diritto dell'UE. Sebbene un approccio caso per caso sia il modo appropriato per portare avanti la valutazione di tali casi, una maggiore chiarezza sulle principali caratteristiche delle misure fiscali che possono costituire aiuti di Stato può contribuire al migliore funzionamento dei mercati e incoraggiare gli investimenti e le innovazioni delle imprese.

**Relazione sull'Assemblea Plenaria del CCBE
Thursday 29 November 2018,
Lille Catholic University – room : Aula Maxima**

- Speaker:
Martine Aubry, Mayor of Lille

La signora Aubry ha fatto un vibrante discorso a difesa dei valori europei, ricordando come il diritto sia alla base della costruzione europea e come gli avvocati siano difensori dello Stato di diritto.

- Introduction of new delegates, apologies for absences
Opening remarks – Il preside Mokri ha presentato il consuntivo delle attività annuali

- ADMINISTRATION (closed session)

1. Approval of the minutes of the Plenary Session on 18 May 2018 in Prague Antonín Mokrý
 - a) Minutes of the Plenary Session on 18 May 2018 in Prague (for approval) *

Approvati

- ITEMS FOR DISCUSSION OR APPROVAL (closed session)

2. Brexit José de Freitas
 - a) Report

Le delegazioni hanno approvato le 'speaking notes' relative all'accordo temporaneo per la permanenza nel 2019 della delegazione UK come membro effettivo (vedere il testo della relazione Brexit Task Force)

- ADMINISTRATION (closed session)

3. Finance Péter Szabó / Philip Buisseret
 - a) Request of the French Delegation for a budget line for the European Lawyers' Foundation (for approval)
(New document)
 - b) Final 2019 budget (for approval) **
 - c) Comments on the 2019 budget

Dopo ampio dibattito, non è stata approvata la proposta francese di finanziamento dei progetti ELF.

Il bilancio è stato approvato con l'astensione della delegazione italiana.

ELECTIONS (closed session)

4. Election of the Presidency:

Sono stati eletti

President: José de Freitas

First Vice-President: Ranko Pelicarić

Second Vice-President: Margarete Von Gaelen

Third Vice-President: James MacGuill

Con il sostegno della Delegazione italiana.

ITEMS FOR DISCUSSION OR APPROVAL (closed session)

5. Foundation José de Freitas
 - a) Election of the Supervisory Board members (New document)

Il dibattito è stato acceso ed il VP de Freitas ha limitato gli interventi perché ritenuti fuori dallo scopo del CCBE. Si veda la relazione sulla riunione informale ELF.

COMMUNICATION

6. CCBE actions and interventions Antonín Mokry
 - a) Activity report

Il Presidente Mokry ha relazionato sulle azioni ed interventi da lui effettuati.

7. Communication and events Paula Garrido
 - A. Communications
 - B. Upcoming events

Si veda la relazione della riunione degli Information Officers.

COFFEE BREAK

ITEMS FOR DISCUSSION OR APPROVAL

8. Manifesto Antonín Mokry
 - a) Draft manifesto (for approval) *

Per il Manifesto e le elezioni europee, si veda la relazione della riunione degli Information Officers.

9. Rule of Law Antonín Mokry
 - A. Romania
 - a) Rule of Law in Romania

La delegazione Rumena ha detto di non opporsi all'eventuale nomina di un osservatore del CCBE sullo Stato di diritto in Romania.

- B. Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States
 - a) Note
 - C. Poland

a) Joint declaration of the Union of Public Prosecutors and the Czech Bar Association on the interventions to the professional secrecy in Poland (Last minute document)

È stato annunciato il sostegno alla proposta di un meccanismo sanzionatorio sulle linee di bilancio in caso di violazioni dello Stato di diritto nella UE.

Speaker:

Laurent Pech, Head of the Law and Politics Department at Middlesex University London

Il Prof. Pech ha fatto un interessante intervento su questioni di diritto europeo.

LUNCH

Speaker:

Philippe Krantz, Legal Officer, Justice and Legal Co-operation Department of the Directorate of Human Rights of the Council of Europe

Philippe Krantz ha fatto un interessante intervento sullo stato della rule of Law in Europa e sulle eventuali conseguenze delle violazioni.

ITEMS FOR DISCUSSION OR APPROVAL

10. Human Rights 2018 Award given to Mikołaj Pietrzak

[communication under embargo] José de Freitas /

Patrick Henry

Consegnato il Premio a Mikołaj Pietrzak

Relazioni su

a) Background document

11. Human Rights Patrick Henry

a) Overview of Human Rights Letters sent in 2018

12. European Convention on the Profession of Lawyer Laurent Pettiti

a) Opinion of the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) (Last minute document)

13. Towards a Model Code of Conduct Jędrzej Klatka

a) Draft model article on fees (for approval) **

14. European Private Law Pedro Portellano

a) Update

15. Anti-Money-Laundering Rupert Manhart

a) Update on various developments

16. Permanent Delegation to the Court of Justice and the General Court and the EFTA Court Peter Mc

Namee

a) Information note on changes to the e-CURIA system

17. Surveillance Simone Cuomo

- a) Update

INFORMATION

- 18. Minutes of the Standing Committee on 19 October 2018 in Brussels
 - a) Minutes of the Standing Committee on 19 October in Brussels
- 19. Nomination of new Chairs of Committee/Working Group
 - a) Note
- 20. CCBE Diary
 - a) CCBE Diary since May 2018 and future activities

Relazione

European Private Law Committee

7 November 2018, 14.00-16.00

CCBE Offices, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

1. Approval of the minutes

Document: *Draft Minutes of 13 September 2018*

Approvato

2. Product liability and new technologies

– For discussion (the draft position paper has been modified)

Documents: *a) DRAFT CCBE Position concerning the Review of Directive 85/374/EEC and Questions on the Liability of Artificial Intelligence (AI)*

b) Background note: Expert Group on Product Liability

c) Herbert Zech: Liability for autonomous systems: Tackling specific risks of modern IT

Pedro Portellano, presidente del comitato EU Private law ha introdotto il punto 2.

Sono intervenuti nella discussione Friedrich Graf Von Westphalen e Beatrice Deshayes, i quali hanno presentato il draft da loro redatto.

Si è convenuto sul fatto che, in tema di responsabilità civile causata da AI non sia opportuno emanare la direttiva sulla responsabilità da prodotto (85/374/EEC) – essendovi delle definizioni e delle disposizioni che mal si concilierebbero con l'AI e le sue peculiarità tecnologiche, ma che occorra uno strumento legislativo ad hoc.

Durante la riunione ha avuto grande spazio la discussione tra i redattori del draft e Iain Mitchell, intervenuto in qualità di membro del comitato IT Law.

Ci si è concentrati sulla definizione dei concetti di prodotto coniugato all'AI, danno e responsabilità.

Durante la discussione è emerso, inoltre, che le diversità culturali e dei sistemi giuridici impediscono di avere una visione unitaria dei problemi. Nel Regno Unito, ad esempio, il concetto di responsabilità è legato a quello di negligenza. Nel testo del draft, invece, la responsabilità è di tipo oggettivo.

Gli esempi sui quali ci si è concentrati sono stati quelli delle *self-driving car* (auto senza conducente) e dei *medical diagnostic systems*.

La delegazione austriaca ha osservato poi come il concetto di responsabilità individuato nel paper rischi di essere troppo ampio e che possa costituire un deterrente per l'avanzamento tecnologico, imponendo una responsabilità oggettiva molto estesa, colpendo di fatto chiunque progetti o attui un qualsiasi componente costituente l'AI ed I dispositivi in cui essa viene incorporata.

Enrica Senini, pur condividendo in linea generale le argomentazioni del draft, ha sottolineato la presenza di una serie di problemi ancora aperti, che sarebbe opportuno risolvere, o quanto meno sottoporre a valutazione e discussione. In particolare, ha evidenziato come sia difficile individuare chiaramente i soggetti sui quali ricadrebbe la responsabilità, in considerazione del fatto che alcuni di questi potrebbero risiedere in diversi paesi anche esterni all'UE. Basti infatti pensare che correntemente le applicazioni ed I software incorporanti tali tecnologie vengono sviluppati ed ideate in Paesi asiatici, spesso da soggetti addirittura minorenni.

Enrica Senini, quindi, ha evidenziato che sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di avere un soggetto residente o stabilito in EU che immette in commercio l'AI in territorio UE, e tale soggetto essere identificato come soggetto responsabile nei confronti di terzi. Infatti, si ritiene inopportuno e poco realistico dare per scontato, in questa fase, che sarà prevista dalla normativa una RC obbligatoria con responsabilità diretta nei confronti del danneggiato, posto che ad oggi, per quanto a conoscenza, le compagnie assicurative non hanno ancora previsto tale eventualità e non esiste alcuna previsione di un fondo di garanzia che possa tutelare I soggetti danneggiati dall'AI qualora chi immetta quest'ultima sul mercato non sia dotato di idonea polizza RC.

Enrica Senini, quindi, ha rilevato che sarebbe prudente suggerire, qualora l'ipotesi della RC obbligatoria non andasse in porto, di prevedere l'indicazione di un soggetto unico responsabile in territorio UE.

Infine, ha rilevato che focalizzarsi sulle sole automobili senza conducente o sulle applicazioni in campo medicale sia riduttivo. Oramai l'AI è utilizzata in moltissimi settori, anche quello legale, nemmeno preso in considerazione nel paper (cosa che sarebbe opportuno, visto che stiamo rappresentando la professione forense). Pur essendo, magari, premature in questa fase focalizzarsi sulle singole possibili applicazioni dell'AI, nell'ottica di pensare alla tutela giuridica anche in tema di responsabilità sarebbe opportuno iniziare a fare ragionamenti di ampia applicazione per evitare di trovarsi di fronte a situazioni in cui la normativa non riesce a dare risposta.

Si è deciso, pertanto, di far circolare un nuovo draft includendo i commenti dell'odierna discussione al fine di invitare le delegazioni, anche quelle non presenti, a fornire ulteriori commenti. Nella prossima plenaria di Lille Pedro Portellano informerà il Presidente del CCBE su tale posizione per poter procedere al voto elettronico.

3. Expedited settlement of commercial disputes

– Any further comments on the draft report would be appreciated

Documents: *EP Initiative: Draft Report with Recommendations to the Commission on Expedited Settlement of Commercial Disputes: [EN](#) and [FR](#)*

French experts' comments: Expedited settlement of commercial disputes (please note that the document in French is the original one and the English translation is an automatic translation)

L'esperto francese ha presentato il report con i commenti al progetto del Parlamento europeo.

Si tratta di un progetto che ha come obiettivo quello di attrarre le imprese verso le giurisdizioni degli Stati Membri.

In particolare, si è osservato che se la nuova procedura descritta nel progetto ha come intenzione quella di competere con il *London financial centre*, allora la stessa non è efficace in quanto gli operatori legali necessitano di una formazione speciale che dia loro particolari competenze, comprese quelle linguistiche.

Risulta, inoltre, problematica l'applicazione alle dispute commerciali della procedura relativa agli *small claims*, in quanto la stessa prevede un iter veloce che potrebbe non adattarsi ai casi più complessi. L'attuale procedura sugli *small claims* si svolge, infatti, esclusivamente per iscritto e non prevede la possibilità di avere udienze orali.

È intervenuta sul punto anche la delegazione austriaca che, pur condividendo i commenti dei francesi, ha sottolineato come non sia necessario cambiare il sistema di Roma I ma, semplicemente, garantire una maggiore presenza di personale legale e risorse finanziarie. La delegazione austriaca ha evidenziato poi come sia in ogni caso necessario valutare se sussista la competenza legislativa europea in tale materia.

Pedro Portellano ha annunciato, infine, che la votazione del Parlamento europeo è prevista per gli inizi del mese di dicembre.

Il comitato ritiene opportuno, al momento, monitorare il progetto, riservandosi di prendere posizione e di redigere un paper, solo nel caso in cui la Commissione si attivi.

4. HCCH Draft Convention on the recognition and enforcement of judgments relating to civil and commercial matters – For information and comments

Document: 2018 Draft Convention

5. Information points:

A. A New Deal for Consumers

Document: Update

B. European contract rules for the sales of goods and digital content

Document: Update

6. Any other business

7. Date of next meeting

Relazione

International Legal services

14 November 2018 - 10:00 12:00

CCBE Office, 40 Rue Joseph II, 1000 Brussels

1. Punto 2: Presentation from Pascal Kerneis (European Services Forum) on the various trade negotiations
Abbiamo avuto il piacere di ospitare Pascal Kerneis, esperto del ESF in materia di commercio internazionale relativo ad i servizi e responsabile delle azioni di lobby per il Forum. Kerneis illustra come statisticamente i servizi sono in evoluzione, tanto é vero che con una statistica evidenzia che in Europa se consideriamo il dato dei servizi esportati ed importati) per settori, la percentuale più alta riguarda “other business”, ovvero servizi non necessariamente caratterizzati. In questo settore rientrano anche i servizi legali che sono forniti unitamente ad altri servizi e, dunque, non dichiarati nel settore legale.

In termini di accordi su servizi professionali, Kerneis ha evidenziato dei benefici significativi per gli avvocati in questi ultimi anni, pur se le professioni regolamentate risultano spesso un ostacolo per la liberalizzazione dei servizi stessi. Ha poi analizzato dei negoziati/accordi specifici.

- EU Trade Policy (Politica commerciale comune della UE) -> sono stati conclusi molti accordi dal 2000 (con ben 35 Paesi); i primi sono stati con il Messico e con il Cile per terminare con il Giappone e Singapore. Sono stati introdotti molti servizi, tra cui anche i trasporti in molti di questi Paesi in via di sviluppo. Con il Canada l'accordo è del 2013 ma ratificato solo nel 2017, poiché uno Stato del Canada sino a quel momento non aveva approvato tale accordo. Lo stesso è avvenuto in Europa con il Belgio.
- On-going FTA (Aree di libero scambio) negotiations: La Commissione sta seguendo le linee della New EU Trade strategy (2015)

I negoziati comprendono la Malaysia, la Thailandia, l'India, le Filippine e Taiwan. Alcune di questi si concluderanno molto velocemente, per altre ci vorrà ancora del tempo.

BIG FTAs:

- EY-US TTIP (in questo momento bloccato per decisione del Presidente Trump)
- EU-China Bilateral Investment Agreement: questo è già in movimento, i Cinesi vogliono apportare delle modifiche nel proprio territorio. Fondamentale è anche la protezione dei dati in caso di prestazione di servizi per l'Europa nei rapporti con la Cina, motivo per cui tale accordo appare di particolare rilievo. In particolare il rapporto Italia-Cina (cresciuto in questi ultimi anni) influenza molto le decisioni su questo accordo.

- TiSA (Plurilateral Trade in Service Agreement): L'accordo è stato concluso, ed il negoziato è in corso. Sul MRA sui servizi legali, esso appare bloccato. Environment Goods agreement – Proseguono i negoziati COP
- Brexit: EU-UK Trade Agreement? -> questo è il più grande dilemma in questo momento.

Ancora adesso in tutta l'Europa FTA i servizi legali sono in fase di negoziazione

- La mobilità delle persone è uno degli elementi da discutere. Sicuramente in questo momento storico è una priorità nel rapporto EU-Canada. La Commissione e lo stato Federale del Canada hanno trovato una strada per andare avanti. Loro hanno creato un Framework Agreement che sarà annesso alla CETA, nel quale si descrivono le modalità con cui MRAs opera su settori specifici quali la qualificazione professionale, concludendo pertanto che questi stessi settori saranno trasformati in Binding International Treaty (FTA). Kerneis ha chiesto al CCBE se abbiamo notizie da aggiungere e noi abbiamo risposto che esiste un modello che si basa sull'accordo Francia/Quebec, ma che effettivamente il negoziato non decolla, forse per mancanza di interesse reciproco.

Ad oggi vi sono 37 settori di servizi per i quali sono stati creati contratti, primo tra questi quelli per i servizi legali.

[Discussion:

In questo momento storico al centro dell'attenzione ci sono le norme dettate dal GDPR, poiché i *personal data* rappresentano uno dei più importanti diritti da tutelare.

La collega austriaca ha posto una domanda al riguardo dell'attuale uso dei *legal service* in relazione all'utilizzo di macchine, ovvero in che modo può essere definita una discussione tra macchine (in 2 diversi Paesi) che scambiano informazioni? Risposta: alcuni anni fa mai si sarebbe potuto immaginare che lo scambio di informazioni tra più persone potesse avvenire per il tramite di macchine e non di persone, pertanto definire questo nuovo rapporto oggi diventa fondamentale.

2. Punto 3: State of play of the on-going discussions taking place in Geneva on "Services and Domestic Regulation".

OK – Le discussioni proseguono ed un nuovo round è previsto in dicembre. Verrà affrontato eventualmente nella prossima riunione.

3. Punto 4: Do cross border legal tech offers (in particular those involving artificial intelligence) fall under GATS and the bilateral FTAs concluded by the EU?

Sono state fatte alcune domande:

Se i provider di AI services possono considerarsi *legal service providers* nel diritto nazionale. Risposta – sembra di no, ma è da discutere.

Se guardiamo ad una prospettiva legale, il naturale movimento delle persone può seguire il GATT Agreement? No, non è possibile.

È solo una semplificazione del processo di scrittura di un documento legale, pertanto non ci sono consigli legali veri e propri ma solo un meccanico aiuto alla trascrizione. Lo stesso elemento deve essere dato per interpretare dei risultati che successivamente permettono di giungere ad una decisione. In Cina è stata avviata la meccanizzazione delle sentenze, tale per cui queste, sulla scorta di alcune informazioni che il giudice introduce nel software, permettono di giungere ad una soluzione e dunque ad una decisione vera e propria della causa. Si discute su quanto possa essere effettivamente "giusto" questo sistema.

Il computer può essere d'aiuto alle persone, ci sono molti benefit che comporta, ma non può essere considerato un vero e proprio sostituto delle persone. Il punto cruciale adesso è la disponibilità ad avviare questo tipo di processo.

4. Punto 5: Definition of legal services in various FTAs and negotiating proposals

- Response from the Commission – Abbiamo ricevuto una risposta positiva da parte della Commissione per poter promuovere l’approfondimento sulla definizione dei servizi legali nei negoziati internazionali.

5. Punto 6: Update on Investment Court System and developments regarding a convention establishing a multilateral court for the settlement of investment disputes.

Si conferma il problema: l’impatto sulle società (in particolare italiane) è rimasto lo stesso. Questi processi non vengono utilizzati, ma sono stati del tutto abbandonati.

6. Punto 8: Work priorities for 2019 and beyond

Il sottoscritto ha evidenziato che una delle competenze di questo Comitato è anche quella di parlare delle relazioni future dell’UE con altri Stati, pertanto questo è un nostro dovere adesso chiarire chi nel CCBE si dovrà occupare delle relazioni future con il Regno Unito.

Ho quindi detto che abbiamo bisogno di focalizzare il lavoro sulla interpretazione dei testi normativi, poiché sono molto complessi ed è necessario creare un punto di vista comune. Si potrebbero organizzare dei sottogruppi che analizzino varie parti dei documenti in modo specifico, così da scambiare successivamente le informazioni con i diversi Comitati del CCBE e raccogliere i pareri in un nel Comitato ILS per il coordinamento.

7. Punto 9: Date of next meeting

28 febbraio 2019 a Vienna (data da confermarsi).

Relazione

Criminal Law Committee

24 November 2018 - 10:00 12:00

Varsavia

Allo scopo di discutere con i colleghi della nostra proposta, concordata con Stefano Savi e portata all’attenzione del comitato nella precedente riunione del 15 settembre scorso, di inserimento del tema delle indagini difensive nell’ambito delle proposte del CCBE in previsione della nuova *roadmap* per i diritti processuali della difesa 2019/2024 e di valutare le risposte date al questionario che abbiamo avuto l’incarico di redigere, ho partecipato alla riunione in oggetto, che si è tenuta il 24 novembre us. a Varsavia (per manifestare la nostra solidarietà in occasione del centenario dell’indipendenza del Paese ai colleghi polacchi che come purtroppo noto da tempo denunciano l’erosione dello stato di diritto). La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno.

- (1) *Approval of the minutes from the meeting on 15 September 2018*
 - *Minutes from the meeting on 15 September 2018 (attached)*
- (2) *Procedural safeguards*
 - a. *Report on the 25 October Commission meeting with Member States on the implementation of the Legal Aid Directive (programme and supporting materials will be sent separately)*
 - b. *CCBE procedural safeguards for 2019-2024 concrete steps going forward – draft CCBE proposal (attached)*
 - c. *Results of questionnaire on defensive investigations (attached)*
 - d. *CCBE – possible input into the Commission evaluation of the Access to a Lawyer Directive (Commission questionnaire attached)*
 - e. *ECBA Roadmap (Commission request – see attached)*
 - f. *Update on Commission Reports on the implementation of Measures A (Interpretation and translation) and B (Right to Information)*
- (3) *Information on the CCBE Human Rights Award*
 - *Information on the CCBE Human Rights Award*
- (4) *Polish issues of concern to all colleagues, as presented by Mikołaj Pietrzak*
 - *Independence of the judiciary in criminal proceedings*
 - *Recent attempts to undermine client lawyer privilege*
 - *Admissibility of illegally obtained evidence*
 - *The long-term repercussions we are now witnessing as a result of the system in which trained judges and prosecutors are trained together, while defence lawyers are trained separately.*
- (5) *International Criminal Court*
 - *ICC meeting on 3 December regarding legal aid*

- *Draft ICC paper on legal aid (EN and FR attached)*
- (6) *Balkans Regional Rule of Law Network (BRRLN)*
- *Policy paper from the Balkans Regional Rule of Law Network (BRRLN) (attached)*
- (7) *EAW cases*
- *Update on the Celmar case*
- *Other cases*
- (8) *European production and preservation order for electronic evidence in criminal matters*
- *CCBE position EN position FR*
- *Parliament Hearing-Tuesday 27 November 2018*
- (9) *Final texts regarding two Commission proposals*
- *Countering money laundering by criminal law See Article 3 (1) (c) (more positive "...at time of receipt..." Final text EN Final Text FR*
- *Mutual recognition of freezing and confiscation orders Final text EN*
- (10) *Brexit*
- *General update*
- (11) *Conferences Future*
- *Overcoming the Obstacles to Access of Detained Persons to Rights and to Court: European Perspectives 6 - 7 December 2018, European Court of Human Rights, Strasbourg Programme Past*
- *Fair Trials - Report on Fair Trials meeting, Luxembourg 19&20 November 2018*
- *Report on ECBA autumn conference, Nice 5-6 October (programme)*
- *Fundamental Rights Agency Forum 26 September 2018 - Report on CCBE participation in the Forum session on "Protecting the rule of law, by promoting understanding of and respect for judicial independence and accountability*
- «
- (12) *Work priorities for 2019 and beyond*
- (13) *Date of next meeting(s)*

Dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente James Mc Guill e Peter Mc Namee hanno introdotto brevemente il tema delle misure di salvaguardia ricordando che il 25 ottobre c'è stato un incontro della commissione con i rappresentanti degli stati membro sul tema del patrocinio a spese dello stato.

Si è quindi subito passati al tema della nuova roadmap per i diritti processuali in materia penale 2019/24. Come è noto il CCBE a partire dai passi avanti sul tema delle misure di salvaguardia nella cooperazione giudiziaria penale che sono stati fatti in attuazione della Roadmap adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009 ed in relazione alla previsione della redazione della nuova roadmap ritiene indispensabile:

- 1) Rafforzare i diritti della difesa e le misure di salvaguardia nella fase della carcerazione preventive;
- 2) Rafforzare il patrocinio a spese dello stato;
- 3) Rafforzare i diritti della difesa connessi all'accesso ai documenti ed alle prove;
- 4) Garantire l'indipendenza dei giudici rispetto alle Procure;
- 5) Rafforzare la tutela effettiva del trattamento conforme agli standard internazionali dei detenuti, carente in molti Stati membro.

In questo ambito si è inserita la nostra proposta, avanzata nella precedente riunione del 15 settembre us. (v. allegato) di inserire tra gli obiettivi futuri quello delle indagini difensive a livello europeo, subito evocata da alcuni dei presenti, alcuni dei quali hanno svolto brevi interventi, mostrando interesse al tema, tenuto conto anche del fatto che non erano presenti alla precedente riunione di settembre a Bruxelles. Ho avuto modo di sottolineare che le prime risposte date al questionario (v. allegato hanno fino ad ora risposto 8 colleghi) confermano l'importanza per gli Avvocati di avere un quadro normativo di riferimento a livello europeo, considerato che, sia pure nell'ambito delle diverse tradizioni giuridiche, dalle risposte date si evince la possibilità per gli avvocati, spesso derivante dalla prassi, di avere, ad esempio, colloqui preliminari con i possibili testimoni, al fine di saggiarne la conoscenza di circostanze utili alla difesa e l'attendibilità, con l'obbligo di non esercitare pressioni indebite, in assenza però di un quadro di riferimento certo. Tale situazione espone ad evidenti rischi il difensore il quale poi non può far altro che chiedere al Pubblico Ministero oppure al giudice di escutere il testimone stesso (in pratica una situazione non dissimile alla nostra ante entrata in vigore della legge).

Queste prassi comuni costituiscono una base di riflessione (per inciso anche l'agenda/roadmap 2020 predisposta dall'ECBA - European Criminal Bar Association- al punto numero 4 evidenzia il problema della raccolta delle prove da parte della difesa, lungi dall'essere risolto) sulla quale cominciare un percorso che porti, in seguito, all'adozione di una normativa nell'ambito dello spazio penale europeo. A tal fine si è deciso di inviare nuovamente il questionario, sollecitando

le risposte ai colleghi che non le hanno ancora date.

A questo punto è iniziata la lunga relazione del collega Mikołaj Pietrzak, presidente dell'ordine degli avvocati di Varsavia, il quale ha ripercorso le tappe che hanno portato all'attuale grave situazione di compromissione di indipendenza della Magistratura ordinaria ed anche dei giudici costituzionali in Polonia.

Come è noto la Commissione Europea, il 2 luglio u.s., ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Polonia su uno specifico aspetto della legge nazionale che prevede l'anticipazione dell'età pensionabile dei giudici della Corte Suprema. L'esecutivo UE ritiene che la legge polacca violi l'art. 19 del TUE letto in collegamento con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale). La decisione della Commissione UE segue quella dello scorso dicembre di attivare per la prima volta la procedura di cui all'art. 7 TUE in tema di rispetto dello Stato di diritto. È stato evidenziato come proprio il tema dell'indipendenza del potere giudiziario polacco sia stato al centro della motivazione con cui l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'UE, Evgeni Tanchev, il 28 giugno u. s., ha proposto alla Corte di rispondere ad un Tribunale irlandese nel senso che l'esecuzione di un mandato di arresto europeo e la conseguente consegna richiesta da un tribunale polacco può essere rifiutata proprio in ragione dei timori circa l'indipendenza del potere giudiziario nel paese che richiede l'esecuzione del mandato di arresto (in causa C-216/18). La Cedu (grande camera) ha deciso il 25 luglio 2018 statuendo che *“ l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest'ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio”*.

Il collega Mikołaj Pietrzak ha, purtroppo, confermato la sussistenza della grave compromissione dell'indipendenza anche dei giudici ordinari in un clima di crescente controllo dell'esecutivo sulle decisioni giudiziarie.

Altri aspetti molto preoccupanti riguardano modifiche legislative che rendono utilizzabili prove acquisite illegalmente in un quadro generale influenzato dal fatto che giudici e pubblici ministeri hanno una formazione comune (questa è una questione che anche in Italia conosciamo bene).

È stata assicurata ai colleghi polacchi la solidarietà del Ccbe e la vigile attenzione rispetto alla preoccupante situazione del Paese. La presenza dei componenti del comitato è stata molto apprezzata.

Dopo una veloce ricognizione dei residui punti all'odg Vincent Asselineau ha svolto una breve relazione sulla Conferenza ECBA svoltasi a Nizza nello scorso mese di ottobre avente a tema “Terrorismo, estradizione e mandato di arresto europeo”.

Relazione
Information Officers meeting
28 November: 11:00 - 12:00

Venue: Lille Catholic University Ground floor and first floor of the RIZOMM building 41 rue du Port, 59800 Lille

1. The Manifesto;

- Il SG ha chiesto alle delegazioni di utilizzarlo, magari facendone anche una versione più breve e presentabile. Ha invitato le delegazioni a contattare i candidati quanto prima.

- Ha proposto anche di preparare un secondo documento tecnico sul Rule of Law da coniugare nel quadro di AI, coinvolgendo IT Law, Surveillance, Future ed altri esperti. In particolare, il Segretariato ci ha chiesto di indicare un esperto.
2. Actions: The European elections and post-elections;
 - Il CCBE è stato stimolato a fare una campagna per le elezioni. E' difficile andare oltre il Manifesto.
 - Il sottoscritto ha proposto di stabilire un link al sito del PE 'what-europe-does-for-me'. Philip ha proposto il link ad altri siti, in particolare uno sull'elezioni (Vote for Europe).
 - 3 The CCBE Database / Statistics / Questionnaires;
 - Si sta strutturando un tool contenente database, statistiche e i dati dei questionari. La procedura sarà coordinata dal Segretariato del CCBE. Philip chiede, tuttavia, alle delegazioni di fornire altre informazioni. Chiede le informazioni date come risposte ai questionari negli ultimi 5 anni. Il progetto prevede una prima fase dove l'impegno per le delegazioni è aumentato, sperando che andando a regime.
 - 4 The European Convention on the profession of lawyer;

Nell'ambito dei documenti della Plenaria è portato all'attenzione delle delegazioni il documento Opinion of the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). Alcune posizioni sono scettiche perché si chiede se non possa esserci un altro strumento per raggiungere gli stessi fini.
 - 5 Press Day 2019;

Si propone di organizzare un giorno dedicato alla Comunicazione, insieme ai giornalisti. Christian propone di avere dei meeting regolari con i giornalisti. Il punto centrale riguarda i presidenti dei Comitati e la comunicazione che possono fare con la stampa.
 - 6 European Lawyers' Day 2019;

Si propone di organizzare gli eventi con grande anticipo, coordinandosi con il Segretariato del CCBE.
 - 7 Bars' and Law Societies' events 2019 – promotion and avoiding overlaps;

Si propone di stabilire un elenco di eventi sul sito del CCBE
 8. Any other business.

Nessuno

Relazione

Human Rights Committee

28 November: 14:00 – 16:00

Venue: Lille Catholic University Ground floor and first floor of the RIZOMM building 41 rue du Port, 59800 Lille

1. APPROVAL OF THE MINUTES

Document: - *Draft minutes of the meeting on 28/06/2018*

Approvato

2. CCBE HUMAN RIGHTS AWARD 2018

Document: - *Background document*

Special guest: Laureate of the Human Rights 2018 Award

Mikolaj Pietrzak è il vincitore del 2018 dell'Human Rights 2018 Award.

Si dice molto onorato di ricevere il premio, in quanto rappresenta un riconoscimento per tutta la comunità legale. Ringrazia a nome degli avvocati di Varsavia e riporta la presenza di un movimento in Polonia di reazione che registra un aumento del livello di sostegno nella società civile per l'indipendenza della magistratura.

L'azione di sensibilizzazione a Bruxelles ed in Lussemburgo che il CCBE ed altre organizzazioni stanno portando avanti è un supporto molto importante. La lotta per ricostituire lo stato di diritto non è finita.

3. ACTIVITIES DEFENCE OF THE DEFENDERS

Letters of support sent in 2018

Document: - ***Overview of letters (January-November)***

Il documento contiene una panoramica delle lettere inviate dal CCBE a difesa dei difensori:

Si segnala in particolare la lettera del CCBE 17/08/2018 in favore di Ibrahim Metwally Hegazy – avvocato del caso Regeni – detenuto In Egitto.

Participation in meetings and events

Documents: - ***Activity report September-November 2018***
- ***Annexes on the situation in Azerbaijan (12 pages)***

- ***Conference on the normalisation of the state of emergency and the situation of the judiciary in Turkey – Istanbul (7-9/09/2018)***
- ***Human Rights Defenders World Summit – Paris (29-31/10/2018)***
- ***EU-NGO Forum – Brussels (21-22/11/2018)***

La presidenza aggiorna il comitato sulla conferenza di Istanbul : Patrik Henry è intervenuto alla conferenza con un speech sul tema "I diritti umani devono sopravvivere al terrorismo". Ha incontrato le due personalità insignite nel 2016 del Prix Droit de l'Homme del CCBE: Ramazan Demir – Ayse Acinikli. In particolare, Ramazan Demir è stato accolto recentemente dalla CNB francese. La speranza è che presto diventi membro del bar francese.

Il secondo Vice-presidente del CCBE, Pelicarić Ranko, rapporta sull'incontro con gli esponenti dell'Azerbaijan. Il Bar ha promesso di incontrare il CCBE a Vienna, ma sugli sviluppi di tale proposta non vi sono aggiornamenti. Si conviene che iniziare un dialogo con gli esponenti degli ordini degli avvocati è comunque auspicabile.

4. PROPOSED EUROPEAN CONVENTION ON THE PROFESSION OF LAWYER - UPDATE

Karine Metayer, Senior Legal Advisor del CCBE, riporta al comitato gli ultimi aggiornamenti relativi agli sviluppi della Convenzione Europea dell'avvocato

5. RULE OF LAW – FOLLOW UP

Latest developments at EU level

Document : - ***Update***

Aggiornamnto sulla proposta di regolamento relativo alla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri.

COM (2018) 0324 – C(0178/2018) – 2010/0136

Il Comitato Libe: ha proposto un emendamento (26) al Draft opinion , introduce un nuovo art . 3 per proporre un gruppo di esperti indipendenti per assistere la Commissione nella valutazione della violazione Stato di Diritto : il CCBE è introdotto come membro del panel di esperti.

6. INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY ON 10 DECEMBER

7. THE DAY OF THE ENDANGERED LAWYER 2019

Document: - *Communication from the organisers*

Il CCBE è disponibile a prendere parte all'Invito a partecipare, attraverso l'organizzazioni di eventi, alla nona giornata del "The Day of Endangered Lawyer" il 24/01/2019. Per la seconda volta tale giornata sarà focalizzata sulla situazione in Turchia: Tale situazione rende più urgente il bisogno della Convenzione.

8. COOPERATION WITH THE EU AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA)

Documents: - *report FRP Advisory Panel meeting – (14-15 June 2018)*

- *FRP Chair Statement (09 2018)*

- *Note from Heinz Weil*

9. MISCELLANEOUS

Jacques Boussox: propone l'istituzione di un premio per gli studenti di giurisprudenza. Un buon modo per sensibilizzare gli studenti. Farà pervenire una nota da prendere all'attenzione dell'ufficio risorse umane e del comitato di formazione.

Relazione

Surveillance Working group

28 November: 10:00 – 12:00

Venue: Lille Catholic University Ground floor and first floor of the RIZOMM building
41 rue du Port, 59800 Lille

1. Approval of the minutes

Document: *Minutes 13 September 2018*

Approvato

2. Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters – discussion on the latest state of play

3.

Documents: **17 Oct 18 Council Presidency document – examination of selected issues and of a revised text**

CCBE position on Commission proposal Regulation on European Production and Preservation Orders for e evidence in criminal matters (EN, FR)

Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters (EN, FR)

Documento della presidenza:

Vi è stato un miglioramento in relazione al contenuto dei dati visto che non era chiaro cosa si intendesse per reati gravi. Il testo del Consiglio include un allegato spiegando cosa si intenda per questi ultimi.

Si riscontrano però anche dei peggioramenti: nel testo originale il fornitore di servizi poteva opporsi in caso di abusi manifesti. Il testo del Consiglio elimina, invece, il diritto di sollevare tali obiezioni. Il prestatore di servizi deve sempre rispettarlo.

Il deputato Dalton ha indicato che nel comitato LIBE del Parlamento europeo c'è la forte sensazione che la Proposta in esame non sia accettabile.

Secondo uno studio del Parlamento europeo sulla Proposta, l'approccio alternativo migliore sarebbe quello di un ordine di sequestro conservativo europeo in combinazione con il miglioramento delle procedure LRD e OEI.

Simone Cuomo ha presentato un aggiornamento sulla situazione attuale. Una copia del brief amicus curiae nel caso Microsoft Warrant e della valutazione sul cloud act potrebbe essere inviata al relatore del comitato LIBE.

Il rappresentante del CNF a Bruxelles, Carlo Forte, ha suggerito di cercare di modificare nonché migliorare il testo della Commissione. Bisognerebbe discutere con la Commissione per capire cosa si intenda ottenere con la Proposta.

In particolare, è necessario comprendere se nella proposta vi sia una base giuridica che permette di negoziare con gli Stati Uniti

4. Definition of national security – exchange of views on the draft CCBE study

Document: Draft CCBE study on national security (updated)

È stato trovato un accordo sulle sezioni 1-4.

Nella definizione di NS (pagina 34) è opportuno eliminare la parola "legale" dalla "protezione dei suoi cittadini e residenti contro.....". Inoltre, occorre aggiungere "consiste in uno o più dei seguenti elementi:"

Sono state fatte, inoltre, alcune raccomandazioni relative alla necessità di effettuare un controllo legislativo. È opportuno aggiungere la seguente frase dopo il primo punto: "Si suggerisce che la definizione di cui sopra possa fornire un modello appropriato".

Occorre, inoltre, utilizzare la parola "materiale" invece di "dati".

Per quanto concerne il controllo giurisdizionale e indipendente bisogna stabilire un collegamento con l'articolo 8 della CEDU e, in particolare, aggiungere che "devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Relativamente ai mezzi di ricorso e sanzioni, è necessario inserire la seguente frase di apertura: "Sono necessari rimedi giuridici per rendere efficaci le suddette protezioni...".

Bisogna aggiungere la formulazione della posizione sulla divulgazione delle misure, debitamente motivata e giustificata sulla base di una valutazione significativa.

Jiri Novak presenterà, inoltre, una proposta sull'inclusione di un'ulteriore formulazione sulla divulgazione

Relativamente alle sanzioni occorre utilizzare, invece, il termine compenso o soddisfazione. Bisogna verificare quanto detto nelle raccomandazioni a questo proposito. I responsabili dell'azione illegale dovrebbero poter essere ritenuti responsabili. A tal fine sarà necessario discutere con Iain Mitchell su come riformulare questa sezione.

Per quanto riguarda il segreto professionale e il LPP, è necessario aggiungere i mezzi procedurali e tecnologici.

Il capitolo 6, inoltre, non è più necessario

Il presidente redigerà una conclusione e la segreteria comprenderà tutte le modifiche discusse nella riunione.

L'obiettivo è di inviare il testo l'approvazione allo Standing Committee di febbraio a Vienna. Ulteriori osservazioni potranno essere inviate fino al 10 gennaio.

5. Draft CCBE assessment of the U.S. CLOUD Act

Document: *Draft CCBE assessment of the U.S. CLOUD Act*
Forecasting the Impact of the New US CLOUD Act
A Possible EU-US Agreement on Law Enforcement Access to Data
EDPB Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 GDPR

La questione è se ci sarà o meno un accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e come si presenterà tale accordo. Non si sa cosa stia accadendo in questo momento.

Secondo Simone Cuomo si potrebbe fare in modo che la valutazione sia maggiormente collegata all'imminente accordo esecutivo UE-USA che la Commissione intende proporre prossimamente e concernente l'accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine. Ci si chiede se tale accordo si baserà sulle condizioni previste dalla legge sul cloud Act o se l'Unione europea adotterà un approccio su misura più conforme alla legislazione comunitaria. Forse si potrebbero formulare alcuni suggerimenti generali su ciò che dovrà essere garantito a questo proposito. In questo contesto potrebbero essere utili anche le linee guida dell'EDPB sull'interpretazione dell'articolo 49 del GDPR

Si è convenuto, infine, di adattare il documento in tal senso e di aggiungere un capitolo sul prossimo accordo. Sebastian Cording e Simone Cuomo elaboreranno una bozza iniziale. Il documento potrà indicare perché il cloud act non è uno schema appropriato per un accordo futuro.

6. Cybercrime Convention Committee (T-CY) of the Council of Europe

Document: *Cybercrime Convention Committee – overview of activities*

Si continuerà a seguire da vicino gli sviluppi e si effettuerà una rivalutazione a febbraio.

7. Updates / points for information

- a. Association Confraternelle de la Presse Judiciaire v. France (Challenge against French Surveillance Act)**
- b. International Compendium of Good Legal Safeguards and Oversight Innovations**

Compendio – si è concordato di valutare tale documento per vedere se è utile. La segreteria esaminerà cosa intende fare con il documento.

Documents: *Upping the Ante on Bulk Surveillance – An International Compendium of Good Legal Safeguards and Oversight Innovations*

8. National developments (*participants are invited to report about any relevant national developments*)

Jiri Novak ha chiesto informazioni sul nuovo caso di conservazione dei dati in BE visto che non vi è alcuna notizia al riguardo.

9. Any other business

Il piano di lavoro del comitato circolerà con i commenti.

Il presidente parteciperà ad un panel sul riconoscimento facciale che potrebbe essere un argomento da aggiungere al piano di lavoro. Il Presidente parteciperà anche a una tavola rotonda sulle prove elettroniche.

10. Date of next meetings

Possibilmente il 14 gennaio in concomitanza con il workshop EVIDEBCE2e-CODEX, o più tardi a gennaio o febbraio.

**Relazione
Brexit Task Force**

28 November: 14:00 – 16:00

Venue: Lille Catholic University Ground floor and first floor of the RIZOMM building
41 rue du Port, 59800 Lille

La Task Force si è riunita con l'intento specifico di definire la posizione della delegazione UK, a fronte di un quadro negoziale UE-UK non ancora definito. In tal senso, è stato dato mandato al gruppo ristretto (di cui fa parte anche Carlo Forte) di definire il gettlement agreement che consenta alla delegazione britannica di rimanere come membro effettivo del CCBE nel 2019, con la cautela di un meccanismo informale relativo al possibile conflitto di interesse o carenza di interesse nella partecipazione ad un voto del CCBE.

Qui di seguito si riporta la traduzione informale dell'accordo raggiunto nel pomeriggio con la delegazione britannica, votato poi da tutte le delegazioni nella Riunione Plenaria del CCBE del 28 novembre 2018.

“Questo accordo va inteso come l'affermarsi di prassi nell'ambito del CCBE, per cui si accompagna alla semplice accettazione di mantenere la delegazione UK nel CCBE, senza essere necessariamente vincolante.

I presupposti dell'accordo sono i seguenti:

- Questa è una risposta *ad hoc* ad una situazione straordinaria e senza precedenti, con risvolti ancora incerti.
- Difatti, anche dopo il vertice del Consiglio Europeo del 25/11/18 il risultato finale della Brexit rimane incerto.
- Finché non ci sarà chiarezza, qualunque decisione potrebbe fondarsi su elementi contraddittori o fragili, per cui è bene dare certezza allo status della delegazione Britannica, con una definizione temporanea, da adattare eventualmente all'accordo transitorio concluso il 25/11/2018 dalla UE e dal RU, qualora lo stesso entrerà in vigore.
- La discussione ha evidenziato la necessità per il CCBE di sviluppare una prassi generale in materia di conflitti di interesse. Questo esercizio non è può sostituire la discussione più ampia che deve avvenire e nelle sedi appropriate ed a cui possono partecipare tutte le delegazioni.
- Tale definizione preliminare costituisce un principio della prassi nella materia, condiviso dal gruppo ristretto delle relative delegazioni, e che potrà essere reinterpretato successivamente. Esso, quindi, non costituisce un intento di disegnare un documento prescrittivo completo.
- Presupposto di ogni valutazione è un alto livello di fiducia e rispetto sviluppato su questo argomento verso i Colleghi Britannici e confermato durante i nostri incontri e discussioni.
- Con tutto ciò che precede, raccomandiamo l'osservazione e approvazione delle seguenti dichiarazioni di principio da noi condivise:

"I membri del CCBE concordano il seguente carattere temporaneo non vincolante principi per evitare conflitti di interesse all'interno del CCBE:

1. Se un membro è soggetto a un conflitto di interessi effettivo o potenziale, si astiene dall'esercitare il diritto di voto nelle sessioni plenarie e nelle commissioni permanenti del CCBE.
2. Nella misura in cui un membro è soggetto a un conflitto effettivo o potenziale di interesse, si sottopone la materia in questione relativa alla partecipazione alle discussioni alle delegazioni in riunite in seduta plenaria (plenaria e comitati permanenti del CCBE). Il membro coinvolto non sarà previamente escluso dal trattare la questione in riunioni di comitato o di lavoro gruppi. In relazione ad alcuni argomenti particolarmente sensibili come la rappresentanza, scambi o interazioni con le istituzioni e le agenzie dell'UE, nessuno membro della delegazione in conflitto di interesse può agire a nome del CCBE e nessuna delegazione può chiedere durante una riunione di organizzare incontri separati prima di invitare la delegazione interessata dal conflitto di partecipare al dibattito.

Fino a quando lo Statuto non sarà eventualmente modificato in relazione al conflitto di interessi in modo completo, le situazioni in cui uno o più membri hanno interessi incompatibili, tutte le delegazioni si impegnano ad evitare conflitti che potrebbero sorgere in relazione interazione con le istituzioni dell'UE su questioni relative alla Brexit.

3. Le clausole 1 e 2 si applicano allo stesso modo se la materia da trattare non riguardano direttamente gli interessi di qualsiasi membro, ad es. perché riguarda decisioni o regolamenti che non sono vincolanti o applicabili o che non potranno essere vincolante o applicabile nel paese rappresentato dal membro.

4. Se si tratta di un conflitto di interessi o di una mancanza effettiva o potenziale di interesse, sorge la necessità che la questione sia risolta al massimo livello efficiente, idealmente all'interno del comitato. Se è richiesta assistenza, i relatori dell'UE 27 e i candidati del Regno Unito si renderanno disponibili per assistere i Comitati. Solo se non è possibile raggiungere un accordo, si dovrà ricorrere alla Presidenza del CCBE per una decisione finale.”

Relazione

The Future of the Legal Profession and Legal Services Committee

28 November: 16:00 – 18:00

Venue: Lille Catholic University Ground floor and first floor of the RIZOMM building
41 rue du Port, 59800 Lille

L'intera riunione è stata dedicata ad una vivace discussione sull'influenza dell'Intelligenza Artificiale (IA), partita da una rappresentazione (anche pregevolmente grafica) del Chair Thierry Wickers (Francia) su tre possibili scenari.

(La discussione è stata animata dall'attiva partecipazione di due studenti dell'Università Cattolica di Lille, i quali hanno introdotto la differenza tra "*machine learning*" e "*deep learning*", a me francamente fino a quel momento del tutto ignota).

Il primo scenario prevede una "*black box*" dove il giudice si avvale dell'IA senza contraddittorio con le parti nella fase deliberativa della decisione.

Il secondo scenario vede invece le parti colloquiare e contraddire al Palazzo di giustizia col giudice sull'utilizzo di strumenti di IA proposti da questo, e che finiranno poi nella decisione.

Il terzo scenario prevede le due parti ottenere (volontariamente o costretti a farlo dall'ordinamento giuridico) una decisione direttamente da uno strumento di IA, senza alcun intervento da parte di un giudice umano; al giudice umano le parti possono poi rivolgersi in sede di appello.

La maggioranza (studenti compresi) ha espresso i più forti timori sul primo scenario (con esigenza di garanzie anche nello scenario tre).

Ma non è mancato chi (Jean-Louis Joris, Belgio) ha ritenuto che si deva avere fiducia nel giudice, al quale nessuno può proibire di fondare la sua decisione su strumenti di IA, così come su un testo di diritto del XIX secolo.

C'è stato poi chi (Marcella Pnauber, Austria) ha manifestato la preoccupazione che gli strumenti di IA utilizzati siano sempre forniti dallo Stato.

Da parte mia ho fatto presente che anche nello scenario 3 sussistono in grado d'appello i medesimi rischi dello scenario 1.

Si è anche osservato che lo scenario 3 già si configura a livello europeo in sede di "*online dispute resolution*" per gli "*small claims*" (peraltro sempre meno small ...).

Thierry si è assunto il non facile compito di sintetizzare la discussione in un documento.

Relazione

IT Law Committee

28 November: 12:00 – 14:00

Venue: Lille Catholic University Ground floor and first floor of the RIZOMM building
41 rue du Port, 59800 Lille

11. Approval of the draft minutes

Document: *Draft Minutes 13 September 2018*

Approvato

12. National implementation of the GDPR – discussion CCBE survey

Participants are asked to report about any steps taken at national level as regards the implementation of the GDPR, in particular concerning the points addressed in the CCBE recommendations.

Document: *CCBE Questionnaire concerning the implementation of the GDPR – table of responses (updated)*

Si è commentato il questionario circa la situazione GDPR per gli avvocati nei vari Paesi.

Alcuni suggeriscono di inserire la materia nei codici deontologici, pure auspicati dalla normativa.

In futuro il CCBE chiederà alle Delegazioni di aggiornare il questionario, anche alla luce di eventuali novità legislative (noi dovremo implementare con il codice privacy aggiornato e in generale con le nuove norme portate dal decreto attuativo del GDPR – d. lgs. 101/2018).

Alcuni illustrano le attività dei propri ordini in materia, attività che vanno da una check-list di adempimenti a disposizione degli iscritti.

13. Liability of Artificial Intelligence – discussion on the draft CCBE position

Document: *Draft CCBE position on liability of Artificial Intelligence*

Si evidenzia la possibilità dell'utilizzo di open source software, che sostanzialmente potrebbero esporre a manomissioni, trattandosi di programmi con file sorgente disponibili a tutti.

Ian Mitchell propone di allargare il concetto di “difetto” indicato nella bozza di direttiva.

In allegato – all. 1 – si riporta il testo in corso di elaborazione da parte del CCBE.

Abbiamo rinnovato le nostre osservazioni in ordine alla nomina di un rappresentante in EU, soprattutto nel caso non passi l'obbligo di un'assicurazione.

Le perplessità riguardano soprattutto i sistemi principalmente software, che potrebbero tranquillamente essere commercializzati on-line da Paesi extra UE (in questo caso ovviamente anche una direttiva dell'EU potrebbe rivelarsi inefficace).

È emersa l'importanza di definire con precisione quali coperture debbano essere rese obbligatorie, sì da assicurare tutti i difetti del produttore, ma non deresponsabilizzare totalmente l'utilizzatore.

Sarà fatta circolare una bozza con gli emendamenti da commentare prima del voto elettronico.

14. Artificial Intelligence and its impact on the provision of legal services by lawyers

Documents: *Working paper on Artificial Intelligence and its impact on the provision of legal services by lawyers – comments*

Comments to Working paper on AI

Law Society's call for Evidence on Algorithms in the Justice System

Council of Europe and Artificial Intelligence

CoE-PA Resolution Justice by algorithm: the role of artificial intelligence in policing and criminal justice systems

Council of Europe study Algorithms and Human Rights

Digital delivery of legal services to people on low incomes

Si riporta in calce – all. 2 – il testo del working paper sul tema.

Dal punto di vista dell'IT si ipotizza un documento (position paper) specifico.

15. Proposed amendment of the commentary of principle g) of the CCBE Charter of Core Principles of the European Legal Profession – discussion on draft text

Document: *Draft amendment of the commentary of the principle g) of the CCBE Charter*

L'argomento dell'introduzione del principio deontologico della competenza informatica è già all'attenzione del comitato deontology.

16. Commission proposals updating Regulations on Service of documents and Taking of evidence – consideration of draft JURI report

Documents: *Key amendments - Revised Regulation on Taking of Evidence*

Key amendments - Revised Regulation on Service of documents

CCBE position paper on Service of Documents and Taking of Evidence (EN, FR)

Revised Regulation on Taking of Evidence (EN, FR)

Revised Regulation on Service of documents (EN, FR)

Simone Cuomo ha percorso tutti i progetti in una rapida carrellata.

17. Work programme IT Law Committee

Document: *Draft Work programme*

18. Possible modernisation of the CCBE identity card

Document: *DRAFT CCBE Questionnaire on national ID Cards for lawyers*

Description CCBE identity card

Dobbiamo fare pervenire entro la prossima settimana osservazioni alla bozza di questionario da far circolare tra le Delegazioni.

19. Updates

- a) **Me-CODEX**
- b) **Evidence2e-CODEX: Questionnaire Exchange of data with lawyers in the context of EIO**
- c) **Pro-CODEX Best Practices Report**
- d) **CEPEJ Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems**

Documents: *Report Meeting e-CODEX Representatives and US National Center for State Courts*

Pro-CODEX Best Practices Report

Questionnaire Exchange of data with lawyers in the context of EIO (EN, FR)

Relazione velocissima di Simone Cuomo (ore 14.05). E' stato menzionato il lavoro eccelso del CNR. Noi potremmo anche creare un canale privilegiato "in-house".

15 gennaio 2019 si terrà la presentazione del progetto E-Codex, al quale saremo invitati.

20. Any other business

21. Date of next meeting: 15/01/2019 a Bruxelles oppure 27/3/2019 a Vienna.

**Relazione
European Lawyer Foundation (ELF) meeting
28 November 2018, 12.00-13.30**

Venue: Catholic University of Lille, Ground floor and first floor of the RIZOMM building,
41 rue du Port 59800 Lille

- Presentazione della ELF;

- Alonso ha quindi presentato le attività della ELF ed gli aspetti positivi della Fondazione.

- Presentazione delle ragioni del Consorzio – Peter Kovash – Il consorzio serve per attivare l’Operational Grant, che deve basarsi sul tema del rispetto dello Stato di Diritto e sulla Formazione degli Avvocati. E’ necessario avere partners da almeno 14 Stati membri. (Alla riunione erano presenti 7 SM, ma mancano diverse delegazioni che dovrebbero essere dentro: ad esempio, l’Austria, la Francia).

La delegazione italiana sostiene questa tesi. In proposito, Carlo Forte ha sostenuto che il network è utile anche in virtù del voto sul bilancio del CCBE, dove è inserita una pregiudiziale negativa alla partecipazione dei progetti ELF per problemi di finanziamento. Il network potrebbe gestire i contributi spontanei delle delegazioni, che devono essere proporzionati all’interesse della singola delegazione ma non di importanza tale da scoraggiare una partecipazione quanto più allargata possibile.

Inoltre, la Consigliera Sorbi ha espresso l’idea che prescindendo dalle evoluzioni della governance della ELF e dei suoi rapporti con il CCBE, lo Statuto ELF va cambiato, come anche il MoU. Rispetto al primo, non sono chiari i soggetti di riferimento e la responsabilità ricade sugli organi di gestione. In tal senso, anche il MoU deve essere chiaro in relazione agli obiettivi, le responsabilità e le procedure.

Informalmente, si è discusso anche della posizione della Presidenza del CCBE relativa alla ELF. Il Presidente Mokri vorrebbe una scissione, mentre il futuro Presidente, Jose De Freitas, è contrario.

Il BoD della ELF ha deciso di cominciare a scrivere i nuovi statuti che dovrebbero essere pronti per Vienna quindi si vota a Vienna (marzo 2019).

Una riunione dovrebbe essere programmata tra la presidenza CCBE e Supervisory Board (SB) e Board of Directors (BoD) ELF a gennaio.

Inoltre, a gennaio ci sarà il parziale rinnovo del SB e del BoD. Il BoD ha discusso chiedere all’attuale SB di prorogare il suo mandato fino a che i nuovi statuti sono pronti.

**Relazione
Access to Justice Committee
28 November 2018, 16.00-18.00**

Venue: Catholic University of Lille, Ground floor and first floor of the RIZOMM building,
41 Rue du Port 59800 Lille

1. Approval of the minutes

È stato approvato il verbale della scorsa riunione.

2. Commission proposal for a Directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers – consideration of draft JURI Report

Simone Cuomo ha comunicato di aver tenuto i contatti con lo staff del Rapporteur circa questa direttiva.

E' stata espressa la preoccupazione che vi sia un interesse dei grandi studi nel tentare di "fare incetta" di incarichi in un settore sicuramente allettante.

Simone Cuomo ha rappresentato la posizione del CCBE ma la valutazione non è stata particolarmente favorevole.

Al contrario sono state inserite alcune modifiche non favorevoli per la nostra professione che limitano fortemente il diritto al compenso.

La proposta di direttiva è quindi passata all'attenzione dello Juri Committee, dopodichè si esprimerà il plenum del Parlamento Europeo.

All'esito inizierà la procedura per l'approvazione definitiva.

Non sarà più possibile proporre emendamenti ma si potrà forse ancora parzialmente intervenire presso il Consiglio dei Ministri.

Verrà preparato un breve report per evidenziare le criticità da noi segnalate.

3. Commission proposals updating Regulations on Service of documents and Taking of evidence – consideration of draft JURI Report

Per questa proposta abbiamo raccolto maggiore interesse da parte del Rapporteur On. Cofferati.

I suggerimenti che avevamo evidenziato sono stati presi in seria considerazione ed è stata inserita la modifica da noi richiesta sulla tutela della riservatezza.

4. ENCJ Survey among lawyers about the independence of judges

Abbiamo stabilito buoni rapporti con ENCJ.

La relazione finale del sondaggio svolto tra avvocati circa l'indipendenza dei Giudici è stata fatta circolare attraverso gli ordini nazionali.

Nel corso del prossimo anno potrebbe essere diffusa a tutti gli ordini europei e, auspicabilmente, anche a tutti gli avvocati individualmente.

Il CCBE proporrà agli ordini nazionali di diffondere il documento a quelli locali e da questi a tutti gli avvocati.

L'iniziativa è stata reputata molto interessante e si è proposto di far circolare il questionario almeno ogni 2/3 anni.

Rimarremo in contatto con ENCJ per riproporre il questionario nel 2019 (il precedente era stato diffuso nel 2017).

5. Artificial Intelligence and its impact on the provision of legal services by lawyers

In vista del Convegno previsto per il prossimo venerdì 29 novembre si accende una discussione sul tema.

Con molta preoccupazione viene trattato il rischio di un mercato legale senza più avvocati.

Altro tema discusso è quello della AI nel campo del Legal Aid.

Si valuta la possibilità di suggerire agli ordini forensi di costituire comitati che predispongano regole deontologiche applicabili anche nel settore della AI.

Alla mia domanda su quale sia il comitato che sta coordinando i vari interventi in tema di AI, Simone Cuomo precisa che il comitato forse più coinvolto è quello del Future of the profession.

Sarebbe bene che questi individuasse i temi più rilevanti per poi suddividerli tra i vari comitati.

6. Work Plan Access to Justice Committee

Vengono valutati i vari argomenti posti nel piano di azione 2019-2021 rispetto ai quali ho segnalato il mio interesse con riguardo al tema dell'Accesso alla Giustizia nel settore della AI nonché con riguardo al tema delle Adr.

7. For information:

- a. CEPEJ Evaluation Report
- b. ELI – ENCJ event on ADR

Sono stati resi noti i due report finali su quegli argomenti.

Auspichiamo di poter proseguire la collaborazione anche per il futuro.

8. Any other business

9. Date of next meeting

Relazione

Towards a Model Code of Conduct Committee

28 November 2018, 14.00-16.00

Venue: Catholic University of Lille, Ground floor and first floor of the RIZOMM building,
42 Rue du Port 59800 Lille

1. Approval of the minutes

Document: a) Draft Minutes of 13 September 2018

La bozza viene approvata

2. New work plan for the Model Code of Conduct Committee

Documents: a) Model Code of Conduct Committee Workplan for 2019 - first half 2020

- b) Model Article on Relations with Clients – roadmap (prepared by the Chair of the Committee Jędrzej Klatka)

Si approva il programma per l'anno 2019 e l'inizio del 2020

3. Draft model article on relations with clients:

- Obligation to continuing training / life-long learning
- Requirement of diligence
- Prohibition of assistance in criminal or fraudulent conduct
- Freedom to accept instructions

Viene riferito che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di soprassedere alla approvazione delle proposte in materia di tariffe.

Tutto l'incontro è volto a cercare un compromesso in merito alla definizione di diligenza ed ad una corretta formulazione dell'articolo relativo all'obbligo.

Avremo una bozza dell'articolo in prosieguo.

Documents:

- a) Model Article on Relations with Clients: Drafts of paragraphs 1, 2, 3, 5 and 6

- b) Rules of Professional Conduct and the Rules of Competition of Lawyers of the Czech Republic
- c) Rules of Professional Practice of the Rechtsanwälte and Rechtsanwältinnen of the Federal Republic of Germany
- d) Code of Ethics of Attorneys in Poland
- e) SRA Code of Conduct 2011
- f) American Bar Association Model Code of Conduct
- g) Code of Conduct of the Spanish Bar
- h) Flemish Bar Council Code of Ethics for Lawyers

4. Any other business

5. Next meetings

27.02.2019, Vienna, Model Code of Conduct Committee meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Communication with client • Duty to inform about availability of legal aid
28.03.2019, Rome, Model Code of Conduct Committee meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Prohibition of exclusion of liability and duty to inform about any act or omission which could give rise to a client's claim against lawyer • Duty to inform about complaints procedure and dealing with complaints, including complaints about bill

Relazione

Anti-money Laundering Committee

28 November 2018, 16.00-18.00

Venue: Catholic University of Lille, Ground floor and first floor of the RIZOMM building,
42 Rue du Port 59800 Lille

6 Approval of the minutes from the meeting on 13 September 2018

(1) Si approva il verbale del 13 Settembre

7 2019 Supra national Risk Assessment (SNRA)

(2) Si discute in merito al documento di valutazione del rischio sopranazionale.

(3) Ci sono due parti nelle quali il Comitato è coinvolto: una prima riguarda il questionario, e si stabilisce che le delegazioni potranno rispondere durante il mese di dicembre. La presidenza poi preparerà una bozza delle risposte. Le delegazioni potranno rispondere alle domande che riguardano la legislazione nazionale.

(4) Il Segretariato preparerà anche una bozza di risposta al questionario della Commissione in merito al rapporto 2017. Si tratta di un momento importante, perché i membri della Commissione sono cambiati e stanno lavorando sul file. Si spera che i nuovi membri abbiano una mentalità più aperta.

(5)

8 Beneficial Ownership and legal professional privilege

(6) stiamo aspettando un report della conferenza

9 FATF

(7) CCBE comments on the latest version of the revision of the Risk-Based Approach Guidance for the legal profession (comments and latest text attached)

(8) FATF and Egmont Group report on Concealment of Beneficial Ownership (from July 2018).

dovremmo ricever entro il 7 gennaio una richiesta di commento su una bozza che il FATF invierà entro il 21 dicembre

10 5th anti-money laundering Directive

(9) verrà inviata una e-mail al Comitato per invitarlo a identificare quali siano le aree problematiche della direttiva

(10) Jacques Taquet riferisce di una discussione che si è avuta recentemente in Francia in merito alla possibilità di applicare la legislazione AML anche alle consultazioni legali. In molti ritengono che ove non sia previsto passaggio di denaro non vi sia obbligo di segnalazione.

11 Countering money laundering by Criminal Law

5 Countering money laundering by criminal law - see Article 3 (1) (c) (more positive "...at time of receipt...") Final text [EN](#) Final Text [FR](#)

12 CCBE intervention in support of the Belgian Bars

13

(11) si attende la decisione per giugno.

14 Conferences/meeting reports

(12) non trattato

15 Date of next meeting

- si suggerisce un incontro in gennaio dopo l'invio alla commissione dei due papers

16 Any other business

- non si è trattato alcun altro punto.

Relazione

Deontology Committee

28 November 2018, 16.00-18.00

Venue: Catholic University of Lille, Ground floor and first floor of the RIZOMM building,
43 Rue du Port 59800 Lille

1 Approval of the minutes

Document: *Draft Minutes of 18 October 2018*

Approvato

2 Work priorities for 2019 and beyond – for discussion

Documents: a) *Draft Work Plan for the Deontology Committee*
b) *Table of National Reports: Professional Secrecy (Annex to the point 3 of the work plan)*

Il Vice-Presidente Debosque ha illustrato i contenuti del "DRAFT Work Plan of the Deontology Committee for 2019", percorrendo punto per punto il documento in allegato (all.1).

È emersa una moderata tendenza a implementare il libro 'Legal professional privilege and European case law'

3 Draft amendment to the commentary of the principle g) of the CCBE Charter

- for information and possible discussion

Document: The latest changes proposed to the commentary after the discussions at the SC (all in track changes)

Come anticipato, una delle modifiche più rilevanti, riguarda la necessità di evidenziare la necessità per l'avvocato di tenere presenti benefici e rischi a riguardo dell'utilizzo delle nuove tecnologie connesse alla professione. Qualcuno ha messo in dubbio l'opportunità di scriverlo, ma io, concordando con la Vicepresidenza, ho fatto notare che la rivoluzione tecnologica oggi è straordinaria rispetto alla normale evoluzione del passato. Ho richiamato le note decisioni 2006 del Comitato Etico della Florida, quando noi non pensavamo neppure si potessero verificare problemi etici nell'utilizzo professionale di Word.

I nostri Colleghi vanno sensibilizzati.

Al termine qualche modifica formale, ma sostanzialmente confermato l'avviso.

4 Third party litigation funding – for further discussion: the objective is to draft a concept paper

Documents:

- a) Thoughts on Third-Party Litigation Funding Arrangements (prepared by Nick Fluck)*
- b) Resolution of the Paris Bar Council on 21 February 2017*
- c) Ordre des avocats de Paris (23 novembre 2016) : Le financement de l'arbitrage par les tiers (only in French)*
- d) Some articles on third party litigation funding*

La vicenda tra origine da una risoluzione di un meeting press il Bar di Parigi relativamente all'intervento finanziario di terze parti negli arbitrati internazionali.

La questione è delicatissima e meriterebbe qualche approfondimento, perché agli arbitrati internazionali partecipano anche Clienti e Colleghi italiani. Allego il testo (all. 2).

5 Review of the IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession

A. Changes to the IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession

– Update

Documents:

- a) IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession*
- b) Proposed Changes to the IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession*

La proposta di modifica riguarda i primi quattro principi:

- (1) non-lawyer providers;
- (2) lawyers' confidentiality;
- (3) equality and diversity;
- (4) access to justice.

B. Question of unregulated providers of legal services – for discussion

6 Whistle-blowers' protection in Europe – Update

Document: Whistle-blowers' Protection: Overview of activities at the institutional and CCBE level

Trascrivo solo gli sviluppi più recenti presenti nel report:

November 2018	<p><u>LIBE Committee (Associated)</u></p> <p>The LIBE Committee adopted - by 26 votes in favour, 8 against and 4 abstentions - its opinion on 5 November 2018. Unfortunately, the above-mentioned Amendment 181 was not maintained.</p> <p>The opinion aims to strengthen the provisions on confidentiality of the whistle-blower, as well as expand the scope of the proposal.</p> <p><u>JURI Committee</u></p>
---------------	--

	<p>MEPs of the JURI Committee voted on the draft Report on proposal for a Directive on the protection of persons reporting on breaches of EU law on 20 November 2018.</p> <p>The JURI Committee adopted a heavily amended draft Report, together with all 39 compromise amendments, with 22 votes in favour, none against and 1 abstention. There was unfortunately no majority to adopt the above-mentioned AM 199 and 247.</p> <p>The final version of the Report, as amended by the results of the vote, is expected to be published in the coming days.</p> <p>In addition, the Committee mandated Rapporteur Virginie Rozière (S&D, France) to start informal political negotiations (trilogues) with the Council with a view towards reaching a first reading informal agreement, with 22 votes, none against and 2 abstentions.</p>
Next steps	<p>The Commission proposal follows the ordinary legislative procedure (previously co-decision).</p> <p><u>European Parliament</u></p> <p>The European Parliament is expected to endorse the negotiating plenary at a future plenary meeting, most likely at the end of November 2018.</p> <p><u>Council</u></p> <p>The Council is expected to continue the technical examination of the provisions of the proposal in the coming months.</p> <p>The Austrian Presidency will try to urge Member States to reach a political agreement on the Council's internal position on the proposal in the course of 2018.</p> <p>Once the Council adopts its General Approach on the file, the institutions are expected to start the trilogue negotiations.</p> <p>Trilogues would need to be concluded by February 2019, to allow for the approval of the resulting compromise text in the European Parliament before the final plenary session starting on 18 April 2019. In the likely case that this is not possible, the proposal will be delayed until after the new Parliament is elected in May 2019.</p> <p>This would mean that work on the proposal could be delayed until after the summer of 2019, as the Parliament would need to reorganise following the elections.</p>

7 Any other business

È stato introdotto il tema delle regole deontologiche in tema di GDPR, che richiama quale previsione di legge i precetti dei codici deontologici in tema privacy (l'argomento è all'attenzione anche del comitato IT).

8 **Next meeting:** 27 febbraio 2019 a Vienna.

ALL. 1

DRAFT Work Plan of the Deontology Committee for 2019 -

(Chair: José María Davó Fernández, Vice-chair: Bertrand Debosque, Secretariat: Oona Mikkilä)

Short-term objectives (2019-)

(1) Information technologies/ artificial intelligence

- It is likely that new/ information technologies/ AI will remain one of the highest priorities at EU and also at national level. The Deontology Committee will therefore continue the discussions on how to combine the deontological rules and obligations with the development of these technologies.
 - The draft amendment to the commentary of the principle g) of the CCBE Charter will be submitted to the Plenary for approval in May 2019. Even though the proposed draft amendment was already approved by the Deontology Committee in October 2018, the IT Law and Training Committees have asked more time to discuss it.

(2) Third party litigation funding

- Continue the discussions on third party litigation funding in order to draft a concept note on the issue (not recommendations, but a document which highlights the important aspects that need to be taken into account).

(3) Request from the Austrian Bar to update the 2010 50th anniversary book on 'Legal professional privilege and European case law'

- Continue and finalise the update of the book (which would also require gathering additional information on professional secrecy and its protection in the digital world – in comparison to the 2010 book). The objective is to create an online tool including all the information (so there will not be a printed book anymore).
- The proposal for the update was made in 2015. For the time being, the Spanish and Austrian experts have already provided information about professional secrecy in their respective countries (see the attached table).

(4) Requests for assistance

- Continue providing views on developments at a national level which affect the core values of the profession and how the CCBE Charter, the CCBE Code of Code and the Model Code of Conduct should be interpreted.
- The text on "*Interpretation of the Principles and Rules of the CCBE Charter of Core Principles of the European Legal Profession, Code of Conduct for European Lawyers and Model Code of Conduct*", approved in May 2018, establishes a procedure for handling of such requests.

Long-term objectives

Once the Model Code of Conduct is finalised, the Deontology Committee will continue the work on (before that a clear response from the Presidency is needed):

- **Implementation of the CCBE Code of Conduct at a national level**

- In January 2015, the CCBE circulated to all delegations a questionnaire concerning the implementation of the CCBE Code of Conduct at a national level (asking whether any of the articles of the CCBE Code of Conduct conflict with a) Constitutional law, b) national law, c) professional rules, or d) domestic case-law) with the aim to find out whether there is a need to review the Code.
- The CCBE secretariat received replies from 34 members out of 45 member countries. The comments were analysed by the Deontology Committee.

- **Content of the CCBE booklet containing the Charter of Core Principles of the European Legal Profession, the Code of Conduct for European Lawyers and the Model Code of Conduct**

- The Deontology Committee's proposal of October 2014 to divide the booklet into three parts - Charter (I), cross-border Code of Conduct limited to cross-border provisions (II), and Model Code of Conduct (III) - raised serious concerns amongst some delegations and the Committee was asked to reconsider the question.
- The decision of having a 3-parts booklet (Charter, cross-border Code, Model Code) was maintained. However, it was decided that the Model Code Committee should first finish the work on the Model Code before the Deontology Committee continues the review of the Code of Conduct.
- The work regarding the implementation of the CCBE Code of Conduct as well as the work of the Model Code of Conduct Committee will be of importance when reviewing the structure of the booklet. It should be noted that these are huge projects which involve sensitive issues and questions and/or require a lot of research to be carried out.

ALL. 2

The following resolution was adopted at the meeting of the Paris Bar Council on 21 February 2017:

'The practice of funding trials by third parties is in the interest of citizens and lawyers registered at the Paris Bar, in particular in the case of international arbitration. No provision in French law precludes a party from using services by a third party to finance international arbitration proceedings.

To ensure the development of such a practice and supervise its development, lawyers representing a party financed by third-party financiers are bound by their deontological obligations only towards their client, i.e. the financed party.

Similarly, lawyers representing funded parties can in no event advise third-party financiers, even at the insistence of a third-party financier or even their client. Lawyers must be instructed only by a financed party; they must abstain from communicating to third-party financiers any information concerning the case they are handling; they must avoid any meeting with third-party financiers in the absence of their clients.

It might be useful, however, to clarify that the procedure of Articles 174 et seq. of the Decree of 27 November 1991 applies to third-party financiers, who are considered as subrogated in the rights and obligations of lawyers' clients.

In the same cases, lawyers representing funded parties must encourage their clients to disclose the existence of funding to the arbitrators and warn their clients about the possible consequences any such lack of disclosure may entail, in particular as regards the nullity of the sentence and the obstacles to its execution.

Lawyers are also invited to recommend to their clients to provide that the management of the financing agreement, the distribution of costs and fees related to the proceedings and the recovery of any conviction for their benefit shall be made through the CARPA¹ which could in this regard submit a contract template between the client, the third-party financier and the CARPA.'

Relazione

European Convention Working Group

28 November 2018, 16.00-18.00

Venue: Catholic University of Lille, Ground floor and first floor of the RIZOMM building,
41 Rue du Port 59800 Lille

10. APPROVAL OF THE MINUTES

Document: - *Draft minutes of the meeting on 18/09/2018*

11. LOBBYING STRATEGY

A) COUNCIL OF EUROPE

Report from the Chair on CCBE hearing by the CDCJ Plenary meeting on 14/11/2018

Riferisce e si duole che non siano noti i componenti del comitato europeo di cooperazione giuridica. Riferisce di un favore generalizzato verso la convenzione e dell'interesse attraverso domande specifiche che gli sono state rivolte. Germania, Spagna, UK, Turchia, ... Gli è stato chiesto se ci siano alternative alla Convenzione e le ragioni della sua necessità. Non ci sono alternative alla convenzione che è strumento con effetti vincolanti. Devono creare un comitato apposito di 8 soggetti designati dai Ministeri della Giustizia. Sarà seguito il parere del CDCJ. Il CDCJ voterà a maggioranza. Si apre la discussione sui retropensieri della richiesta.

Il Chair suggerisce di muoversi con delicatezza ed evidenza come positivi i punti 8 e 9 del parere del CDCJ rilasciata il 14 – 16 novembre 2018. Si legge di “vantaggi che la convenzione porterebbe e questo è positivo

L'auspicio è quello di risolvere il punto 12.ii del parere.

B) NATIONAL LEVEL

Document: *Updated overview table*

AGGIORNAMENTO DEI VARI PAESI, IVI COMPRESO IL NOSTRO

C) OTHER INITIATIVES TO RAISE AWARENESS ON THE CONVENTION

12. PLANNING OF FUTURE WORK INCLUDING REPARTITION OF TASKS FOR DRAFTING THE SUBSTANCE OF A EUROPEAN CONVENTION

Document: - *Draft list of principles to serve as a preliminary basis for the drafting of the Convention*

BISOGNA CAPIRE IL MANDATO CHE VERRA' DATO AL COMITATO RISTRETTO DI ESPERTI. SE POTRA' INTERVENIRE SUI CONTENUTI O MENO. QUESTO SERVE PER TARARE LE NOSTRE INIZIATIVE SULLA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE. SINORA SIAMO STATI IN STAND BY IN ATTESA DEL PARERE DEL CDCJ

IL LAVORO DI REDAZIONE POTREBBE SEGUIRE L'ELENCO DEI PRINCIPI GIA' PREDISPOSTO MA SAREBBE OPPORTUNO ATTENDERE LA NOMINA DEL COMITATO DEL CDCJ E CONOSCERE I LIMITI DEL SUO MANDATO.

PREOCCUPAZIONE PER L'INVITO A SEGNALARE ALTERNATIVE ALLA CONVENZIONE. AUSTRIA DICE CHE SE TROVIAMO STRUMENTI ANCORA PIU' INCISIVI VA BENE, OCCORRE MANDARE UN MESSAGGIO POSITIVO AI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA

... INTERVIENE PER DIRE CHE UNICA ALTERNATIVA ALLA CONVENZIONE E' POSSIBILE PREVEDENDO DI SPLITTARNE IL CONTENUTO IN PIU' CONVENZIONI

AUSTRIA RAVVISA QUALE ALTERNATIVA L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI ALLERTA, STRUMENTO PRAGMATICO ED IMMEDIATO.

IL SEGRETARIATO RISPONDE CHE LA RACCOMANDAZIONE DEL PACE PREVEDE ENTRAMBI GLI STRUMENTI, CONVENZIONE E PIATTAFORMA DI ALLERTA (COME HANNO I GIORNALISTI).

IL CHAIR REPLICA CHE LA PIATTAFORMA NON E' ALTERNATIVA ALLA CONVENZIONE.

Background documents already circulated:

- CCBE draft preamble (10/2018)
- CCBE contribution (10/2017)
- Overview existing instruments

13. MISCELLANEOUS

14. DATE OF NEXT MEETING

Alla fine di dicembre dovrebbero aversi novità per cui si fisserà il prossimo meeting dopo quella data.

Calendario SC e Plenarie

28/02/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Vienna
29/03/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Roma
17/05/2019	09:00 - 16:00	Plenary Session	Porto
28/06/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Bruxelles
13/09/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Copenhagen
24/10/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Lisbona
25/10/2019		Joint CCBE – FBE Conference on Self- Regulation	Lisbona
29/11/2019	09:00 - 16:00	Plenary Session	Bruxelles

Calendario delle riunioni dei Comitati

Corporate Social Responsibility	14:00 – 16:00	18/01/2019	Conference Call
Corporate Social Responsibility	14:30 – 17:00	23/01/2019	Bruxelles